

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - UFFICIO DEI MAGISTRATI REFERENTI PER LA FORMAZIONE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

IRSES - ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO SOCIALE

con il patrocinio e il contributo della
PROVINCIA DI TRIESTE
ASSESSORATO AGLI AFFARI SOCIALI

Relazioni dell'incontro di studio:

**La devianza minorile tra sanzione e recupero:
orientamenti culturali
e strumenti d'intervento**

sabato 27 novembre 2004 ore 9

Aula Corte di Assise - Tribunale di Trieste

INDICE

Presentazione dell'iniziativa	Pag. 3
Programma della giornata	Pag. 4
Relazioni:	
- Paolo Dusi , <i>"Sanzione e recupero nel processo a carico di minorenni"</i>	Pag. 5
- Jean Zermatten , <i>" La Prise en charge de mineurs délinquants Données des droits de l'enfant et exemples européens";</i>	Pag. 12
<i>" Il trattamento dei minori autori di reati. Dati sui diritti dell'infanzia ed esempi europei"</i> (traduzione di Chiara Comandi)	Pag. 29
- Alfio Maggiolini , <i>"Devianza, trasgressione e legalità negli adolescenti di oggi e il significato delle attività riparative.</i>	Pag. 46
<i>Un modello di intervento psicologico con gli adolescenti antisociali. L'esperienza dei Servizi della Giustizia Minorile di Milano."</i>	
- Daniela Gregori , <i>"La devianza minorile tra sanzione e recupero: quali strumenti di intervento?"</i>	Pag. 55

PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA

Come noto, la devianza minorile, per la sua complessità e per le ricadute sulla vita della collettività, coinvolge numerosi ambiti e soggetti. Tra questi vi sono i servizi sociali, chiamati ad intervenire in una fase particolarmente critica della vita della persona, e il sistema della giustizia minorile, spesso coinvolto per i frequenti e conseguenti riflessi penali.

Gli orientamenti culturali implicati nelle scelte legislative o nei progetti di riforma oscillano, nel corso degli anni in Italia e in Europa, tra due concezioni: i giovani da un lato visti come persone in crescita, bisognose di aiuto e di guida, piuttosto che di punizione, dall'altro indicati come una delle fonti preoccupanti di crimine e disordine sociale.

Diversi anche gli strumenti di risposta al fenomeno della criminalità minorile: quelli che riconoscono il valore di una attenzione estesa e condivisa alla personalità del minore, per offrirgli l'opportunità di costruire un progetto di vita positivo, come la sospensione del processo come messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88); quelli che, viceversa, anticipano la soglia del controllo alla sfera di comportamenti pre-criminali, estendono l'applicazione anche sotto i 14 anni, inaspriscono la durata della sanzione (come in alcune leggi nel Regno Unito). Le opzioni più rigide non rispondono necessariamente a dati obiettivi sul peso della criminalità minorile e alle analisi sull'efficacia degli strumenti repressivi, sempre più dubbia.

La complessità delle implicazioni culturali e operative sottese a tali questioni pone l'esigenza di una riflessione comune, di ampio respiro, sui problemi e sulle opportunità inerenti gli interventi attivati, nell'esperienza italiana ed europea, per affrontare i diversi aspetti della devianza minorile.

Con l'incontro di studio svoltosi a Trieste il 27 novembre 2004, rivolto a magistrati, giudici onorari, avvocati e operatori dei servizi della Giustizia Minorile e dei Servizi territoriali e specialistici del pubblico e del privato, si è inteso proprio contribuire al perseguimento di tale obiettivo.

PROGRAMMA

ore 9 - apertura dei lavori

Rosario Priore, Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile

ore 9.30 – saluto delle autorità

ore 9.45 - relazione "Sanzione e recupero nel processo a carico di minorenni"

Paolo Dusi, già Presidente della Corte d'Appello di Trieste

ore 10.15 - relazione " Il trattamento dei minori autori di reati. Dati sui diritti dell'infanzia ed esempi europei " (intervento tradotto consecutivamente dal francese)

Jean Zermatten, magistrato minorile; Direttore dell'Institut international des droits de l'enfant, Svizzera

ore 11.30 – relazione "Devianza, trasgressione e legalità negli adolescenti di oggi e il significato delle attività riparative. Un modello di intervento psicologico con gli adolescenti antisociali. L'esperienza dei Servizi della Giustizia Minorile di Milano."

Alfio Maggiolini, Psicologo psicoterapeuta; docente di Psicologia dell'adolescenza, Università degli studi di Milano Bicocca; Coordinatore dell'equipe degli psicologi del Centro giustizia minorile di Milano,

ore 12.00 - relazione "La devianza minorile tra sanzione e recupero: quali strumenti di intervento?"

Daniela Gregori, direttore dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste

ore 12.30 - interventi e dibattito

ore 13.30 - conclusione dei lavori

Coordinatore-conduttore: **Carlo Beraldo**, assistente sociale, sociologo, docente di Politica Sociale presso il corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale dell'Università di Trieste

Paolo Dusi

SANZIONE E RECUPERO

NEL PROCESSO

A CARICO DI MINORENNI

Sanzione e recupero nel processo penale? Ma il processo non è destinato a giudicare e punire? Che c'entra con il processo, il recupero?

Tradizionalmente sanzione e recupero riguardano due ambiti distinti, se non contrapposti. Si sottolinea, in particolare, l'inconciliabilità tra la coercizione che riguarda il versante della pena e l'adesione volontaria che deve motivare il soggetto nei confronti di un qualsiasi progetto di recupero che lo riguarda.

Nel passato si è ritenuto che la sanzione sia di per sé momento fondamentale del percorso volto al recupero del soggetto, e tanto più efficace quanto più severa ed "esemplare"; ciò che pochi sono oggi disposti a sostenere.

Si tratterebbe comunque di un rapporto di causa-effetto, nel senso che la sanzione inflitta contribuirebbe al recupero del soggetto.

Sotto questo aspetto la prospettiva di recupero entrerebbe in rapporto con la sanzione, ma mai con il processo che ad essa è preordinato.

Il titolo di questa relazione si pone in contraddizione con questa impostazione e introduce l'ipotesi che sanzione e recupero possano coesistere e addirittura sovrapporsi o alternarsi in un medesimo ambito, quello processuale.

E' l'ipotesi che rappresenta per l'appunto la scommessa del nuovo processo penale minorile, il punto nevralgico della sua filosofia, la quale dichiara apertamente di volersi occupare anche del profilo che attiene alla educazione del minore, sia in sede di formulazione dei suoi principi generali, sia introducendo istituti processuali chiaramente ispirati a tale obiettivo.

Sotto il primo profilo, l'art.1 CPPM prescrive che le norme processuali (si noti: le norme processuali, non la sanzione) siano "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore" e l'art.27 si preoccupa (quando prevede il non doversi procedere per irrilevanza del fatto) dell'eventualità che "l'ulteriore corso del procedimento (il procedimento, non la sanzione) "pregiudichi le esigenze educative del minore".

Sotto il secondo profilo, due nuovi istituti (l'irrilevanza del fatto - art.27 e la messa alla prova del minore - art.28) si occupano del percorso educativo del soggetto: l'art.27 sgombera il campo da ciò che può ostacolarlo; l'art.28 chiama addirittura il soggetto a partecipare attivamente ad una prova, diretta a valutare la sua capacità e la sua volontà di recupero.

Vi sono poi, sempre a livello generale, una serie di previsioni accuratamente sottolineate non tanto per individuare la colpa e la sanzione, quanto per individuare la risposta più adeguata al comportamento e allora situazione del minore.

Questa vera e propria "torsione" del processo penale fa una certa impressione ed anche alcuni tra quelli che hanno partecipato alla stesura del codice ¹ hanno cercato, in un certo senso, di prevenire la probabile critica: il principio che ispira la nuova normativa sarebbe "non già il concetto che il processo penale debba essere strumento rieducativo, bensì il concetto che il processo non debba contrastare e confliggere con quelle esigenze educative che il minore, comunque, ha: esigenze che vanno al massimo salvaguardate e cui la legge-delega fa esplicito, rinnovato riferimento".

Bisogna peraltro riconoscere che la distinzione rischia di essere destinata a confondersi nell'attuazione pratica e che comunque essa, se può valere per l'art.27, deve fare i conti, relativamente all'art.28, con il fatto che l'intervento educativo viene proposto e attuato sotto il "ricatto" della ripresa del processo.

Tanto vale allora ammettere - ribaltando la prospettiva - che il legislatore ha visto nel processo, in cui il minore è chiamato a rispondere di un determinato comportamento, una possibile occasione per occuparsi anche (o in primo luogo) del suo recupero, così che in alcuni casi l'iter processuale è accantonato - se ciò è utile al percorso educativo in corso - ed in altri viene sospeso in attesa dell'esito di una prova, che proprio in questa occasione viene studiata e avviata.

In questi casi, insomma, il processo penale minorile è un processo che nega se stesso, per consentire una conclusione processuale (oltre che sostanziale) dal significato e dai contenuti ben diversi da quelli della sanzione.

Venendo ai due istituti nei quali quest'ottica peculiarmente si esprime, l'esempio più incisivo e clamoroso di questa nuova dialettica tra sanzione e recupero è dato dall'art.28.

Nella sua stringata formulazione questa norma propone un giudice che, quando si trova di fronte l'imputato, prende un provvedimento non già nei confronti di lui, ma in quelli del processo che lo riguarda: lo sospende. E lo sospende per una durata correlata alla gravità del reato addebitato. Contemporaneamente sottopone l'imputato ad una prova le cui modalità sono individuate con la collaborazione dei servizi sociali, ai quali è affidata l'informazione sull'evoluzione del caso.

A questa fase la nuova normativa dedica una attenzione particolare, descrivendola dettagliatamente all'art.28 delle Disposizioni di attuazione. E' in questa fase che "il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato." (art.28, comma 2, CPPM)

All'esito della sospensione il giudice, "se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara con sentenza estinto il reato. Altrimenti procede nel giudizio." (art. 39)

Anche l'"irrelevanza" del fatto (art.27), se pure in modo meno clamoroso, è ispirata a criteri educativi.

Primo parametro per la sua applicazione è che il fatto addebitato come reato sia "tenue" (nella nozione di fatto rientrano, secondo dottrina e giurisprudenza, elementi quali il contesto in cui esso si è verificato, il fine per il quale è stato commesso, le modalità secondo cui è stato realizzato, gli effetti che ha prodotto)

Un secondo presupposto applicativo consiste nella "occasionalità del comportamento" (da intendersi secondo alcuni in senso cronologico e per altri in senso psicologico).

Infine si deve considerare se l'ulteriore corso del giudizio pregiudicherebbe o meno le esigenze educative del soggetto (a questo profilo i giudici dedicano in genere un richiamo di stile, dietro al quale sta in genere l'impressione che il ragazzo può essere "lasciato in pace").

Il P.M. chiede al giudice sentenza di non doversi procedere e questi provvede in camera di consiglio sentiti il minore, l'esercente la potestà genitoriale e la persona offesa dal reato. Se non accoglie la richiesta, il giudice restituirà gli atti al P.M., il quale darà corso al normale iter processuale.

¹ Ad es., C. Losana, sub art. 27 CPPM in Esp. Giust. Min. 1989 (fasc. spec.) pag.180 segg.

Si tratta dunque di una comparazione tra gli aspetti positivi e negativi - per il minore ma anche per la comunità - della risposta giudiziaria, comparazione ispirata chiaramente ai principi della "adeguatezza", della "minima offensività del processo", di "destigmatizzazione penale" del minore.

Soprattutto nei confronti di questi due istituti (ma anche, inevitabilmente, della filosofia educativo-trattamentale che li sottende) si sono elevate, anche di recente, obiezioni e critiche di vari studiosi operanti non solo nella magistratura, ma anche nei settori psicologico e criminologico².

Per poterne parlare non posso peraltro ulteriormente nascondere il fatto di avere partecipato alla stesura della nuova normativa, avendo fatto parte della Commissione istituita a tal fine dal Ministro. Peraltro ritengo gli studiosi che le hanno formulate tra i più agguerriti e seri in materia.

Ciò che fa questione, in definitiva, è - per un verso - l'attutirsi (fino ad una inaccettabile compromissione) di principi cardine del processo penale, quali il principio di legalità, di garanzia processuale, di terzietà del giudice. Per altro verso (e quale concausa degli inconvenienti lamentati), la lacunosità e l'eccessiva genericità della formulazione, da cui deriva una straripante discrezionalità del giudice, rispetto alla quale l'imputato non avrebbe adeguati mezzi di difesa. Il tutto sullo sfondo di una diffusa e ambigua sovrapposizione tra l'ambito della giurisdizione e quello dell'assistenza psico-sociale.

Non mi trattengo oltre su tali "anomalie" perchè le considero, prese in sè, condivisibili ed altre potrei io stesso aggiungere: la più sconvolgente, il fatto che il diritto penale, da sempre così indissolubilmente legato al fatto (e ciò anche per garantire all'imputato la garanzia di una difesa possibile), giunga a renderlo "come non accaduto" attraverso la dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 29 C.P.P.M. Ma soprattutto ho l'impressione che queste critiche si accaniscono contro porte già abbondantemente aperte, e che già lo erano anche agli occhi di chi elaborò la nuova disciplina.

Se è così, la questione che è indispensabile affrontare è un'altra, e decisiva: vi sono argomenti logico-giuridici per giustificare un tale allontanamento dal modello ordinario di processo penale? Se tali argomenti sussistessero, le scelte in concreto adottate risultano le più coerenti con gli obiettivi che si vogliono raggiungere? E' possibile che alcuni degli inconvenienti denunciati siano dovuti non tanto alla formulazione della norma, quanto ad alcune sue interpretazioni? Domande alle quali non si può rispondere senza metterene sullo sfondo un'altra, essa pure fondamentale: il processo minorile può e deve differenziarsi dal processo penale ordinario e come se ne differenzerebbe se quelle "anomalie" venissero eliminate? In definitiva: quale diversa configurazione complessiva dovrebbe assumere la risposta dell'ordinamento alla devianza penale minorile?

Il fondamento giuridico della nuova normativa emerge, oltre che dalla evoluzione della cultura minorile, da numerosi riferimenti testuali, tanto che bisogna ammettere che il legislatore ha "inventato" meno di quanto a prima vista potrebbe apparire. Esso si è ispirato a principi da tempo affermati (e, in altri paesi, in parte già attuati): il principio di rilevanza, legato alla effettività dell'offesa e quindi in funzione della concreta lesione dei valori e dei beni tutelati dall'ordinamento; il concetto di diversione (diversion), che il XIII Congresso Internazionale di Diritto Penale tenutosi al Cairo dal 1 al 7 ottobre 1984 sul tema "Diversione e Mediazione" ha così definito: "deviazione dalla sequenza dei normali atti del processo penale prima della pronuncia sull'imputazione", stabilendo che "nei paesi in cui vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale non vi è contrasto tra questo principio e la diversione, quando le condizioni richieste dal sistema siano rispettate".

Questa strategia fu recepita dalle **Regole minime per l'amministrazione della giustizia penale minorile** (Pechino, Assemblea Generale ONU 29/4/1985) secondo cui "dovrebbe essere considerata

² Si vedano gli interventi di Gustavo Sergio, Enza Roli e Uberto Gatti in "Difendere valutare e giudicare il minore", Giuffrè, 2001.

l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente." (art. 11.1)

Anche per la **Convenzione sui diritti del fanciullo** (New York, 20 novembre 1989) ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n.176, gli Stati Parti si sforzano di adottare "nei confronti di fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato provvedimenti, ogniqualvolta ciò sia possibile ed auspicabile, per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie, rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettati."(art. 40, 3, b)

Sotto altro profilo, la Corte di Cassazione ha più volte indicato nel processo penale minorile lo strumento per "individuare il trattamento rieducativo appropriato" e ciò ha potuto fare riconoscendo nel Tribunale per i minorenni uno degli "istituti" attraverso i quali "la Repubblica protegge la gioventù". (art. 31 Cost.)

Infine, il principio di rilevanza ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (ordinanza n.437 del 25 luglio 1989) così come il principio di offensività (sentenza n.62 del 26 marzo 1986).

Si potrebbe obiettare che siamo nel campo degli auspici, delle astratte formulazioni di principio destinate a rimanere tali.

Non è vero.

Mentre in Italia ci si attardava nella paludosa alternativa tra educazione e punizione (che nella pratica si esprimeva nella scelta tra impunità e detenzione), in quasi tutti i paesi occidentali si sono avviate esperienze concrete di recupero del minorenne autore di reati, secondo diverse strategie variamente ispirate e realizzate. Non ne parlo qui, dato che tra breve ascolteremo una relazione specificamente dedicata a questo tema.

Ne sono emersi vari rilievi, di cui due risultano fondamentali anche in questa sede: in primo luogo emerge che tutte queste strategie invitano il soggetto a *fare* piuttosto che costringerlo a *patire*, perchè solo nella prima ipotesi vedono possibile un percorso di responsabilizzazione (e questo vale soprattutto per la messa alla prova). Questo approccio ispira anche il contenuto delle misure cautelari (vedi in particolare art.21 comma 2 CPPM), ma ciò non ha sollevato particolari obiezioni, evidentemente in considerazione della natura di tali misure.

In secondo luogo, risulta che dove non ci si è ispirati a questi principi (ad es., negli Stati Uniti d'America) il "penale minorile" si va sempre più uniformando al "penale adulto" (e ciò deve sollecitare a valutare cosa diventerebbe il processo penale minorile se venisse sgomberato del profilo "educativo" che fa problema).

Bisognerebbe anche conoscere come, in queste varie esperienze, si articola il rapporto tra fase processuale ed interventi extra-giudiziari; in linea di principio sarebbe certo auspicabile che i due momenti fossero il più possibile distinti, e magari che il secondo precedesse il primo.

Si tratta peraltro di problematiche che purtroppo hanno ben poco a che fare con il nostro paese dove, a quanto si sappia, l'unico "istituto" esistente, tra quelli che dovrebbero "proteggere" la gioventù, è per l'appunto il Tribunale per i minorenni. A meno di condividere il messaggio - assai diffuso - secondo cui sarebbero di recente nate nuove "agenzie educative" che vanno dalla equipe che seleziona le concorrenti al titolo di Miss Italia alla scuola per veline istituita dalla Regione campana.

Se ciò è vero, non si capisce perchè il legislatore italiano avrebbe dovuto lasciar cadere la sollecitazione ad introdurre nel nuovo processo questi strumenti alternativi al giudizio e alla condanna, utilizzando a tal fine quel Tribunale che spesso rappresenta per il minore l'unica occasione di incontro con una istituzione delegata e disposta ad occuparsi di lui.

C'è un caposaldo fondamentale e irrinunciabile: se viene giudicato penalmente, il minorenne ha diritto di usufruire (perlomeno) di tutte le garanzie difensive assicurate all'imputato adulto. Garantito questo, le anomalie del processo penale minorile risultano anomale non tanto rispetto ai principi ed alla cultura minorili, quanto rispetto ad un modello di codice, che è poi quello predisposto per gli imputati adulti.

E del resto neppure esiste un unico modello di processo ideale. Un'indagine comparata dimostra che esistono tanti tipi di processo penale quante sono le sostanziali difformità che contraddistinguono gli ordinamenti statali che li esprimono (organizzazione istituzionale, rapporto tra stato e cittadini,

separazione o meno dei poteri, atteggiamento (neutrale o “finalistico”) delle istituzioni ...). Di più: un dato costante di un'indagine sviluppata in quest'ottica dimostra che, all'interno di ciascun ordinamento statale, la risposta penale riservata ai minorenni si differenzia notevolmente da quella destinata agli adulti, proprio a causa dell'interesse e dell'attenzione speciali che ciascun stato dedica alla gioventù.

Tornando ora agli artt. 27 e 28 C.P.P.M. non vi è alcun dubbio che la loro formulazione è singolarmente sintetica e generica, ma io ritengo che non possa essere diversamente ogniquale volta ci si avventuri in un campo che in qualche modo - propriamente o impropriamente - ha a che vedere con l'educazione.

Freud disse che quello di educare è un mestiere impossibile ed è constatazione comune quella secondo cui le diverse caratteristiche di ciascun soggetto, di ciascun contesto, delle motivazioni, delle reazioni fanno sì che nessun caso sia identico ad un altro e che nessuna strategia possa realizzarsi secondo modalità identiche a quelle di un'altra. Ma allora è altrettanto evidente che non è possibile dettare in via generale e astratta (così deve muoversi il legislatore) direttive esaustive e cogenti e che ancora più difficile sarebbe concentrarle in una disposizione di legge. Al contrario, proprio in uno spazio aperto e duttile dovrebbe risultare più agevole individuare e sperimentare la strategia più adeguata al singolo caso.

Altrettanto vero è il fatto che questi due istituti - e soprattutto la messa alla prova - attribuiscono al giudice grandi spazi di discrezionalità. Ma anche questa è conseguenza inevitabile dell'approccio prescelto.

Se ogni strategia “educativa”, per ottenere qualche effetto, deve essere il più possibile personalizzata, addentrandosi non solo nell'analisi del presente ma anche nella previsione del futuro, è evidente il significato che assume la discrezionalità del giudice (con conseguenti implicazioni circa la sua terzietà, tema questo che meriterebbe un discorso a parte).

Discrezionalità ben difficile da esercitare e per nulla garantita nel raggiungere gli obiettivi perseguiti; che, peraltro, il giudice minorile a mio parere deve esercitare negli ampi spazi che la legge le attribuisce. Mi sembra invece che a volte i giudici minorili ne abbiano soggezione e se ne mettano al riparo ricorrendo a stereotipi diffusi o a formule di rito.

Ma come! Il Tribunale per i minorenni è giudice specializzato; giudica con il contributo di esperti nei vari saperi coinvolti nella decisione; dispone della collaborazione dei servizi psico-sociali a livello di conoscenza, valutazione, progettazione e controllo; può ricorrere a consulenze tecniche specialistiche. Eserciti dunque la discrezionalità che la legge gli attribuisce! Chi altri, nell'attuale quadro istituzionale, dovrebbe attivarsi in sua vece?

Vi sono altri equivoci da cui guardarsi. Uno di essi consiste nel ritenere che irrilevanza del fatto e messa alla prova si risolvano in una sorta di ulteriori esimenti a favore del minore (soprattutto l'irrilevanza viene da alcuni intesa come una sorta di larvata depenalizzazione). Ma non è di questo che ha bisogno la giustizia minorile, che nel proscioglimento per immaturità e nella concessione del perdono giudiziale ha già adeguate misure indulgenziali.

Invece è interessante e utile individuare lo specifico ulteriore contenuto che può essere proprio di ciascuno dei due istituti in modo che essi non si sovrappongano agli altri, ma vengano utilizzati in altri spazi rilevanti, non coperti da quelli.

Ritengo che la specifica funzione dell'irrilevanza del fatto consista nell'eliminare quella evidente discrepanza che a volte (anche e soprattutto secondo il comune sentire) si percepisce esistere tra la modestia del fatto (ad es., furto di bibita in un supermercato) e la fattispecie astratta (furto aggravato) in cui esso deve essere inquadrato. Ciò vale anche per gli adulti, tanto che di recente l'istituto è stato introdotto anche nel penale “ordinario” con D.Lv. 28 agosto 200 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). Ma per i minorenni la questione si impone con maggior forza, in quanto si

tratta di soggetti che stanno ancora elaborando il significato ed il valore della norma. Il divieto peraltro continua a far parte dell'ordinamento giuridico ed il soggetto non può comportarsi come non esistesse, proprio perchè già una volta è stato chiamato a risponderne; ecco perchè rientrano nella previsione solo i comportamenti occasionali. Se essi venissero ripetuti, significherebbe che qualcosa non funziona nel rapporto del soggetto con la legge e con la società.

Se si condivide questa impostazione, si può scegliere tra il ventaglio di soluzioni offerte dalla normativa quella più personalizzata e più adeguata al percorso di crescita del minore. Al contrario, non ha alcun senso individuare alcune categorie di reati (procedere per categorie è comodo e rassicurante anche per i giudici) alle quali destinare aprioristicamente l'applicazione dell'art.27; ciò è stato ad esempio prospettato per le guide senza patente, che a mio parere sono completamente estranee a questa logica (il giovane conosce perfettamente il divieto, continuamente richiamato nelle possibili sue gravi conseguenze da tutto il contesto familiare e sociale) e alle quali continua ad atteggiarsi adeguatamente la risposta rappresentata dal perdono giudiziale.

Il rispetto dei criteri di adeguatezza e di economia processuale avrebbe dovuto a mio giudizio indurre a prevedere che la procedura si concludesse con un provvedimento di archiviazione, preso dal giudice su richiesta del P.M. e soggetto a impugnazione. Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sarebbe stato rispettato perchè la sua valenza irrinunciabile consiste non tanto nell'aprire l'azione penale nei confronti di qualsiasi notizia di reato (concezione formalistica che rende tale principio fondamentale indifendibile - per l'impossibilità materiale di essere rispettato - dai ripetuti e spesso interessati attacchi cui è sottoposto) quanto nell'impedire che possano esserci insabbiamenti, inerzie o favoritismi destinati a rimanere nascosti e irrimediabili.

Si è scelta l'altra strada, con una duplice conseguenza: non solo non si è liberato il campo dalle ipotesi di reato più lievi per potersi concentrare sui casi più gravi ma, nel caso in cui il giudice non accoglie la richiesta del P.M., si è addirittura raddoppiato l'intervento penale sul minore (e sulla famiglia e sui servizi coinvolti nella procedura); e ciò per un fatto che, se non irrilevante, è certamente ai margini della rilevanza.

Anche la messa alla prova ha, secondo la mia convinzione, un suo ambito peculiare.

Essa esprime pienamente le sue potenzialità quando a fare problema è non tanto - o non solo - il fatto-reato commesso dal minore, quanto la sua situazione esistenziale, la sua complessiva condotta di vita. Nel tentativo di incidere a questo più ampio livello si propone al soggetto un mutamento del suo stile di vita e la prova è disposta per verificare se esso è avvenuto.

Anche se la normativa non prevede esplicitamente il consenso del minore, si tratta evidentemente di una proposta: sarebbe ben strano che giudice e servizi si determinassero ad imporre una prova ad un soggetto che rifiuta di sottostarvi!

Cambiare stile di vita: abbandonare certi ambienti e certe compagnie, dedicarsi ad un impegno di studio o di lavoro, rispettare determinati doveri, trovarsi a confrontarsi con gli altri E', per un giovane in situazione di disagio anche grave, ben più scomodo e impegnativo che non trascorrere un certo periodo nella vuota abulia di un carcere.

Per questo la Commissione ha considerato che questo istituto andasse riservato a comportamenti di una certa rilevanza ed ha ritenuto non fosse il caso di escludere aprioristicamente alcuna categoria di reati dalla sua applicabilità.

Si può addirittura ritenere che, paradossalmente, a volte la tragica incommensurabilità di certi comportamenti possa trovare una risposta meno inadeguata proprio in qualche cosa di diverso dalla risposta più dura, dal carcere. Penso al caso di un parricidio commesso da una ragazzina in cui la messa alla prova, particolarmente calibrata sugli aspetti psicologici, ha consentito l'assunzione di senso della gravità del gesto compiuto e l'articolazione delle sue conseguenze.

Vi è poi un altro argomento a favore di questo istituto. Il "penale vero" è inevitabilmente accompagnato da qualcosa che ha a che vedere con la "irrimediabilità" (la irrimediabilità del furto dei

due candelabri ne "I miserabili" di Victor Hugo), ma per i giovani (diceva Freud, sia pure ad altro riguardo) un messaggio del genere non è opportuno. La messa alla prova tiene aperto il discorso, rende rimediabile l'errore, tanto da consentire di considerare "estinto" il reato.

La Commissione non si è nemmeno posta il problema se escludere dalla applicabilità della messa alla prova i reati più lievi, evidentemente perchè riteneva che il significato e la complessità dell'intervento non dovessero essere banalizzati in risposta a reati di scarso rilievo. E ha fatto male, perchè alcuni interpreti, impressionati dalla obiezione secondo cui trattare un fatto grave in modo più favorevole di uno più lieve sottopone gli autori dei rispettivi reati ad un trattamento diseguale, hanno ritenuto di mettere alla prova, ad esempio, i responsabili di guida senza patente. Ragazzi di solito "normali", normalmente inseriti nella famiglia e nella società, che possono avere commesso una violazione anche non irrilevante, ma per i quali non c'è da auspicare nessun cambiamento di condotta, non c'è da proporre alcuna messa alla prova. E se il giudice mette in evidenza e considera la diversità delle rispettive situazioni soggettive, porta alla luce una diseguaglianza sostanziale che, proprio in nome del principio di uguaglianza, autorizza il trattamento differenziato.

Su quanto ho prospettato ci sarebbe molto da discutere, ed altre questioni neppure le affronto, anche perchè su molte di esse si è ormai confrontata la giurisprudenza.

Ma già quanto ho qui esposto potrebbe giustificare una strategia di lavoro, per fare qualche passo in avanti.

Si può accettare e giustificare la filosofia complessiva del nuovo codice, salvo individuare gli opportuni ritocchi e assestamenti?

Se non è possibile una adesione del genere, è possibile almeno condividere la posizione di Enza Roli la quale, nella sua rigorosa onestà intellettuale, avverte: "Non ho difficoltà a dire che preferirei nulla cambiare se, per superare le discrasie delle prassi odierne, si rischiasse di *buttar via il bambino con l'acqua sporca*, intendendo per acqua sporca il prodotto deterioro della cultura diagnostico-trattamentale e intendendo per bambino quella specificità adolescenziale che sarebbe errore grave misconoscere" (loc.cit. pag. 182).

A questo punto è possibile confrontarsi sul senso e sulla utilizzazione della nuova normativa e dei suoi istituti più significativi?

Le argomentazioni qui esposte possono essere accettate o in che modo vanno corrette?

E' possibile individuare delle linee condivise di intervento?

Alcune iniziative in tal senso si sono già verificate³. Quando ciò è avvenuto, gli operatori della giustizia minorile si sono dimostrati consapevoli e motivati, ed è risultato molto interessante rivisitare i percorsi delle loro scelte, e ancor prima, delle loro esitazioni e riserve.

Si può continuare su questa strada?

³ Si pensi al fascicolo (1 del 1996) che MINORI GIUSTIZIA ha dedicato a "Il minore omicida e la messa alla prova" o alla indagine di A. Mestitz e M. Colamussi su "Processo penale minorile: l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova", *Warting papers* n.8, IRSIC-CNR, Bologna, 1997.



Jean Zermatten

LA PRISE EN CHARGE DE MINEURS DÉLINQUANTS

DONNÉES DES DROITS DE L'ENFANT

ET

EXEMPLES EUROPÉENS

Plan:

1. Introduction
2. Les enfants ont des droits
3. Quelques exemples européens
 - Angleterre
 - Belgique
 - Espagne
 - Suisse
 - France
 - Projet de recommandation du Conseil de l'Europe

4. Conclusion

I. Introduction

Depuis plusieurs années, la délinquance des mineurs dans les pays européens, met la justice juvénile face à un double défi:

- celui de répondre à une **aggravation sensible des manifestations délinquantes**, tant en quantité (augmentation significative des délits commis par les mineurs) qu'en qualité (actes de plus en plus graves commis par de très jeunes auteurs, recours accrus à la violence, toxicomanie, crimes en série);
- celui de répondre aux **besoins de sécurité de la population** qui vit cette augmentation, reprise par les médias et qui est d'accord avec un droit spécifique pour les mineurs délinquants, pour autant qu'il réponde à ses attentes en matière sécuritaire et prenne en charge efficacement les auteurs mineurs.

Mais ce débat s'explique par des changements sociaux et des phénomènes comme:

- la diminution des repères culturels et la perte des modèles d'identification;
- la transformation de la famille (famille monoparentale, famille recomposée, famille re-re-composée, famille décomposée, familles multiples...);
- l'impact très important de nouveaux modes de communication et médias sur la jeune génération (télévisée, branchée et interconnectée);
- l'urbanisation et la concentration de jeunes dans les villes et l'agglutinement dans des zones de non-droit (banlieues) où même la police ne pénètre plus;
- les migrations et leur cortège de souffrance et d'inadaptation, qui écartèlent les enfants entre deux cultures, entre deux systèmes juridiques, entre deux loyautés;
- le chômage et la désoccupation des jeunes et cette grande difficulté de donner une perspective à bon nombre d'adolescents qui ne voient souvent que "no future".

Les Etats ne peuvent pas rester les bras croisés et la vox populi réclame des changements, des assurances et des garanties. Dès lors, les systèmes judiciaires de prise en charge des mineurs délinquants sont remis en question et les projets de modification législative fleurissent un peu partout. Et ces projets oscillent entre une approche bienveillante du phénomène, inspirée du modèle protectionniste (Welfare Model), et une approche plus légaliste, plus juridique, voire plus rétributive pour ne pas dire sécuritaire, inspirée du Justice Model.

L'objectif de cette présentation est donc de dégager quelques grands courants qui s'imposent sur le plan européen et de prendre appui sur des exemples européens récents.

Il est évident que toutes les dispositions de toutes les lois nationales n'ont été prises en compte et qu'on se limite aux expériences les plus connues et celles qui ont été exposées, notamment par les praticiens. Mais il faut bien admettre que dans cette matière, les études, notamment de droit comparé, sont pauvres. Cette présentation présente donc des lacunes et n'a d'autre prétention que de faire réfléchir et d'amener les éléments à la discussion.

A titre de complément, il faut ajouter que les droits de l'enfant, fort développés en matière pénale, apportent pour la compréhension de la prise en charge des jeunes délinquants et les tendances générales

qu'ils induisent (les trends internationaux, pourrait-on dire). Je vais d'ailleurs commencer par évoquer les apports, en cette matière, des droits de l'enfant.

II. Les enfants ont des droits

1) L'enfant, sujet de droits

Le 1er principe qui s'impose, c'est que les enfants ont des droits...cela semble un lieu commun. L'enfant nouveau, né des art. 2, 3, 12 et 13 CDE le met dans une position révolutionnaire, dans le sens où l'enfant a des droits qu'il peut exprimer et faire valoir, seul, de manière indépendante des adultes (parents, tuteurs, Etat...). Il accède donc à une posture de sujet de droits. Dans le procès pénal qui lui est fait, cela lui confère évidemment des droits à tous les stades de la procédure, le premier étant bien évidemment d'être entendu.

Mais, à mon avis, ce droit va plus loin puisqu'il impose qu'à tous les stades de l'intervention pénale, le mineur délinquant soit traité de manière à le faire "participer", c'est-à-dire de lui permettre de jouer un rôle constructif au sein de la communauté: L'art. 40 al.1 in fine dit d'ailleurs cela "...faciliter sa réintégration dans la société et lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci". Ce n'est pas seulement reconnaître des droits procéduraires, mais c'est demander aux instances judiciaires de mettre en avant des réponses intégratives, c'est-à-dire qui prennent en compte la nécessaire conscience du comportement fautif, ainsi que sa réparation.

Cette position nouvelle est une mise en avant de la Justice réparatrice, dans le sens où la prise de conscience de la faute et la réparation est le pivot du modèle de justice réparatrice.

2) Une justice spécifique est nécessaire

Tous les textes plaident pour le maintien d'une justice spécialisée pour les mineurs, différente des adultes et qui poursuive des objectifs particuliers. Cette spécialisation se réclame du principe que les enfants ont droit à une protection particulière, y compris lorsqu'ils commettent des infractions, au vu de leur vulnérabilité, de leur personnalité en développement, de leurs besoins particuliers en éducation et leurs "problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle" (Règles de Beijing, art. 4). Cette justice spécialisée ne doit pas seulement être regardée comme un organe pénal, mais comme un corpus qui fait partie du processus de développement d'un Etat et qui ne touche qu'un volet d'un vaste ensemble de dispositions pour la protection des enfants.

Prévention, promotion de conditions d'existence favorables aux enfants, protection et justice pour les mineurs délinquants, voilà les quatre piliers de la politique protectionnelle des Etats pour leurs enfants.

Cette affirmation d'une justice pour les mineurs distincte de celle réservées aux adultes doit aussi être organisée dans le respect des relations familiales et devrait accorder une place et un rôle particuliers aux parents. Cette dimension familiale ne doit pas être ignorée et constitue l'une des caractéristiques de cette justice particulière. De nombreux articles rappellent cette exigence (art. 9 al. 4, 16, 20 al. 1 CDE, art. 56 Règles de la Havane...). Cela implique des conséquences dans la procédure (droit des parents d'être avisés, d'être présents, de s'exprimer, de faire recours...) et surtout dans la manière de mettre en œuvre les décisions judiciaires notamment lorsqu'il s'agit de mesures à visées curatives. Cela induit aussi un esprit très différent dans toute l'intervention de la justice pénale où la famille de l'auteur est impliquée étroitement, comme partie certes, mais si possible comme partenaire.

3) Une constante . la privation de liberté = l'ultime ratio

"L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit...n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être aussi brève que possible" (art. 37 litt. b CDE). Cette affirmation revient dans tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'enfant et exprime la grande interrogation des hommes par rapport à la mise à l'écart des enfants auteurs d'infractions, sous la forme de la privation de liberté. En un mot, on doute que cela puisse être efficace, donc on entend en limiter l'usage aux cas exceptionnels et que pour une durée limitée. Si l'on insiste tant sur cette prudence par rapport au recours à cette forme de sanction, c'est que l'on sait bien que la plupart des Etats ont établi la prison comme la réponse première à la délinquance des mineurs, Il n'y a qu'à se pencher sur les rapports du Comité des droits de l'enfant, pour voir que la plupart des Etats se font épingler en cette matière.

Ne pas recourir à la privation de liberté est un idéal, mais probablement difficile à atteindre ou qui exige alors des moyens différents, très onéreux, qui portent le nom de placements. Ce sont d'autres formes de privation de liberté qui ont des visées différentes (éducation, thérapeutique, de sevrage, etc.) et qui, il est vrai, échappent souvent à la rigueur de l'enfermement. Mais elles n'offrent pas toujours, non plus, toutes les garanties judiciaires pour les "bénéficiaires" (ou usagers), notamment quant à la durée de la prise en charge, donc de l'éloignement du mineur.

Ne pas croire en la privation de liberté force à croire dans la valeur des alternatives. Cette défiance générale a servi au développement important des alternatives dans presque tous les Etats et a justifié le recours fréquent au travail d'intérêt général, à la médiation et au traitement intermédiaire. Cela valorise aussi toutes sortes d'initiatives prises en matière techniques comme les contrôles électroniques ou les mesures d'assignation à la résidence, de privation temporaire des papiers d'identité, le dépôt de caution, bref, des mesures qui n'existaient absolument pas dans le droit pénal des mineurs et qui sont empruntées directement au droit des adultes. Car dans ces dernier droit, il y a longtemps que l'on se méfie de la prison.

Malgré tout, il est clair que les Etats continuent et continueront à utiliser la prison pour leurs mineurs délinquants. La tendance est nette avec plusieurs législations nouvelles (Angleterre, Canada, Belgique): pour les grands adolescents proches de la majorité, pour les récidivistes et pour ceux que l'on soupçonne de mettre en danger la sécurité publique, il n'y a toujours qu'une seule méthode: on les met à l'abri et à l'écart.

4) Quelle incidence? Plus de droits ou plus de responsabilités

Il est utile de se poser la question suivante: l'apparition des droits de l'enfant dans le domaine pénal a-t-elle amélioré le statut des enfants, respectivement amené les gouvernements à rendre des décisions nouvelles à leur endroit et à prévoir des modèles plus respectueux? ou au contraire provoqué un durcissement des réponses sociales (plus de droits signifie aussi plus d'obligations) ?

Le nouveau statut de l'enfant a certainement amené de nombreux Etats à revérifier la position de l'enfant dans les procédures pénales ouvertes à leur égard et à conférer plus de droits formels en cette matière: présomption d'innocence, droit d'être assisté d'un avocat, respect des règles strictes en matière de détention préventive, droit de recourir à tous les stades de la procédure, droit de voir sa situation évaluer périodiquement, etc.... Il y a eu une avancée certaine.

Par contre, sur le droit de fond, on peut douter de l'amélioration sensible de la situation des enfants. On a plutôt l'impression d'assister à un discours qui dirait plus de droit = plus de responsabilités = plus de punition. Vous voulez des droits, chers enfants? D'accord, mais assumez vos responsabilités. Vous cassez, vous volez, vous blessez; d'accord. Et bien payez maintenant. Alors que l'on aurait pu assister à une évolution vers un statut de meilleures émancipation et vers une nouvelle position de participation des mineurs, on assiste plutôt à un retour du bâton. On est dans une symétrie droits=obligations, qui justifie cette évolution, contestable à mes yeux.

A mon avis, ce sont un peu les dangers du discours des droits de l'enfant en matière pénale, lorsqu'ils sont mal compris, doublés du discours parfois systématique de la Justice réparatrice: on retombe dans les travers de la tarification, de la réparation systématique et l'on oublie tout simplement les besoins propres de l'enfant. Il y a là un piège : utiliser la notion de bien de l'enfant contre son intérêt, car il est évident que l'on peut mettre un enfant en prison...pour son bien!

Responsabiliser ne veut pas dire punir davantage, mais faire comprendre, préparer à exercer, de manière autonome, des droits et inciter à changer de comportement.

III. Quelques exemples européens

Pour essayer, non de sortir du débat Protection / Rétribution (en sortira-t-on jamais ?), mais de voir comment les différents pays ont répondu au défi de l'aggravation quantitative et qualitative de la délinquance des mineurs et du maintien d'une justice spécifique pour ceux-ci, nous allons examiner quelques législations européennes récentes. Il s'agit d'une vision à haute altitude; chaque système mis en place est nuancé, subtil et ne peut être compris parfaitement que si on examine l'application concrète. C'est donc plus une présentation conceptuelle qu'analytique.

a) l'Angleterre

Le gouvernement anglais actuel a fait de la délinquance des jeunes l'une de ses cinq priorités et a réformé le Youth Justice System par la promulgation de cinq actes législatifs:

- le Crime and Disorder Act (CDA) (1998)
- le Youth System and Criminal Evidence Act (1999)
- le Powers of Criminal Courts Act (2000)
- le Criminal Justice and Courts Service Act (2000)
- le Criminal Justice and Police Act (2001)

Ces textes se complètent les uns les autres et leurs relations entre eux sont assez compliquées; il n'en sera pas question: Ce qui intéresse est de signaler les options retenues.

D'une manière générale, on peut dire que le débat ne s'est pas focalisé sur la question Protection vs Justice, mais s'est centré sur une approche pragmatique marquée par

- l'extension de la notion de responsabilité. Le nouveau Crime and Disorder Act abolit l'ancienne conception dite de "doli incapax" qui permettait aux enfants de 10 à 13 ans d'échapper à la responsabilité pénale car présumés incapables de distinguer le bien du mal ; dorénavant, tous les mineurs, dès 10 ans, sont présumés responsables ;

- l'introduction de mesure de surveillance des enfants non seulement auteurs d'infractions, mais à risque, par l'instauration notamment du couvre-feu (curfew), pour les enfants jusqu'à 15 ans qui peuvent être interdits de sortie après 21.00 h. Le couvre-feu peut être décrété localement (pour tous les enfants) ou dirigés, notamment, par le prononcé d'un Child safety order, envers tel enfant dont on pense qu'il est à risque. Il faut noter ici qu'on sort pour la première fois, en Angleterre, du principe de la légalité pour imposer des mesures pénales à des enfants, non sujets pénaux et non auteurs d'infractions;
- l'introduction du "Parenting Order", c'est-à-dire, l'ordre imposé aux parents d'un jeune délinquant ou d'un enfant à risque (objet d'un Child Safety Order) de se soumettre à des conseils, session de "guidance éducative" ou autres. Ces ordres peuvent aussi être soumis à des parents qui ne scolarisent pas leurs enfants. Ces ordres sont donnés par la Court et leur non-respect est passible d'amende jusqu'à £1'000.-. L'idée est de responsabiliser les parents;
- l'utilisation fréquente de l'imposition de l'Anti-social Behaviour Order, mesure civile imposée aux jeunes qui ont des comportements limites (mauvais voisinage, tapage, propos racistes...) mais pas vraiment délictuels. Le non-respect de ce ASBO constitue nouvellement une infraction. L'idée ici est d'améliorer les rapports dans la communauté, en criminalisant un certain nombre de comportements que l'on arrive pas à régler. On peut se poser la question de savoir si cette confusion entre mineurs "dérangeants" et mineurs "délinquants" est heureuse.

Ces quatre nouveautés signent indubitablement un durcissement net de la législation britannique envers les jeunes délinquants.

L'Angleterre a cependant voulu aussi s'ouvrir au mouvement général de la justice réparatrice en insérant dans son système de Youth Justice les principes de restorative justice : confrontation auteur /victime, médiation, réparation. Mais là aussi, le leitmotiv est la responsabilisation du mineur. Ici, deux formes introduites par la loi

- le "Reparation Order" qui est imposé au jeune reconnu coupable dans l'idée de réparer sa faute, soit directement envers la victime, soit indirectement envers la communauté (par un travail d'au maximum trois mois);
- le "Youth Offender Panel", qui est une sorte de diversion ou de déjudiciarisation. Pour le mineur qui est dénoncé pour la première fois, pour autant qu'une mesure de privation de liberté n'est pas requise, il est adressé à ce panel qui va organiser la confrontation auteur et famille / victime / communauté, dans le but de trouver un mode de réparation acceptable pour tous qui permette au mineur de "se racheter"; si ça ne marche pas ou si le mineur ne s'exécute pas, il sera alors renvoyé au Tribunal. Ces panels sont une émanation des "family group Conferences" sur le modèle néo-zélandais ou australien et sont formés de citoyens *lā cs*.

Pour la question des jeunes délinquants qui posent des actes graves, qui récidivent et qui mettent en danger la sécurité, l'Angleterre a recours soit à la prison, soit à des centres fermés pour 4, 6, 8... jusqu'à 24 mois. Pour les crimes les plus graves (ceux punis d'au moins 14 ans de prison pour les adultes) on a alors l'emprisonnement de durée indéterminée "at her Majesty pleasure" (art. 90 et 91 Powers of Criminal Courts Act 2000): cette privation de liberté s'exécutera dans des centres de sécurité pour mineurs, puis dès l'âge de 18 ans dans des prisons pour adultes. les condamnés ne pourront pas être relâchés avant qu'ils aient accomplis une période minimale fixée par le Tribunal et appelée "le tarif".

Pour les mesures entre la réparation et la prison, l'Angleterre fait beaucoup appel aux Community Sentence, comme "Attendance centre Order", "Supervision order"... Ces mesures intermédiaires sont basées sur des méthodes de traitement (genre traitement intermédiaire) inspiré d'une conception cognitivo-comportamentale utilisant:

- le suivi de programme régulier par une probation officier,
- une intervention fixée dans le temps,
- l'accent principal lié à la nature de l'infraction,
- l'intervention à la fois individuelle et à la fois basée sur le groupe,
- l'appel aux valeurs de la communauté,
- le développement d'un éventail de possibilités d'occupation (sport, loisirs, culture, scolarité...).

Ces mesures sont en principe mises en place et vérifiées par des Youth offending team, organisées au niveau local et qui utilisent les compétences respectives du travail social, de la santé, de l'éducation, de la criminologie et du droit.

Terminons en mentionnant le recours à la surveillance électronique, soit par la pose du bracelet électronique ou aux mesures qui font appel à la reconnaissance de la voix (contrôle téléphonique).

Le nouveau système anglais de Justice juvénile **est typiquement de nature Justice** et se démarque clairement par une responsabilisation accrue des jeunes délinquants - et aussi de ses parents -. Il n'est, heureusement, pas basé uniquement sur la privation de liberté, puisqu'il connaît toutes les mesures réparatrices; mais celles-ci n'ont qu'une portée limitée puisque réservée aux primo-délinquants, qui commettent des infractions de peu de gravité. On doit relever le souci sécuritaire du gouvernement anglais, comme les décisions de portée économique?

b) **la Belgique**

La situation législative de la Belgique est assez compliquée. En bref, actuellement, les jeunes délinquants sont régis par la Loi du 8 avril 1965. Cette loi de base est toujours en vigueur, mais sa portée a été relativisée par la réforme de l'Etat belge et le glissement vers un état fédéral, qui a vu un transfert de compétences de l'Etat central vers les Communautés (en 1985, Communauté flamande, en 1991, Communauté française; en 1995, Communauté germanophone). Cela a entraîné une nouvelle répartition des matières (ex. Décret du 04.03.1989): Le Tribunal de la jeunesse voit ses attributions recentrées sur les mineurs délinquants (compétence fédérale), tandis que les instances administratives reçoivent la compétence pour les mineurs en danger (compétence communautaire).

La loi de 1965 est une loi d'inspiration clairement protectionnelle donnant une place privilégiée au Juge de la jeunesse, au modèle médical, au rôle confus du juge entre mineurs délinquants et mineurs en danger qui provoque un contrôle social important, à la place restreinte laissée aux droits procéduraux des jeunes prévenus et à la priorité de la mesure.

Les critiques envers cette loi n'ont pas été tendres, d'où les projets de réforme visant à repénaliser l'intervention judiciaire, notamment envers les mineurs proches de 18 ans qui commettent des infractions graves. On reproche à cette loi d'oublier les victimes et de ne pas être assez soucieuse du besoin de sanction qu'éprouve le public. Il faut dire que la loi (art. 37) ne prévoit pas de peine : uniquement la réprimande, la mise sous surveillance d'un service social, le placement chez un privé ou dans une institution appropriée ou d'observation ou d'éducation surveillée. Les mesures alternatives (TIG) existent (art. 37 al 2) et sont fort développées. Pour les jeunes difficiles, la Belgique pratique un système particulier. Un dessaisissement des mineurs de plus de 16 ans, pour lesquels une mesure de

garde, de préservation ou d'éducation paraît inadaptée, (art. 38) au profit de la justice pénale des adultes est possible : c'est donc la justice des adultes qui punit ces cas.

Entre 1982 et 2001, de nombreux projets de modification de la loi belge ont été conçus, sans qu'aucun n'aboutisse (Projet Gol 1982, projet Cornelis 1996, projet Walgrave 1998, projet Maes 2001) et, ensuite, au projet actuellement débattu au Parlement fédéral.

Un nouveau projet de loi réformant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est actuellement en discussion au Parlement fédéral. L'objectif est de donner une « réponse judiciaire adaptée » à la délinquance juvénile. Il s'agit d'élargir le panel de mesures offertes aux juges de la jeunesse pour traiter les délits commis par les mineurs, de donner aux juges de la jeunesse et au parquet des moyens nouveaux pour répondre plus rapidement aux faits délictueux, notamment et surtout quand le jeune a reconnu les faits.

La notion de réparation sera privilégiée. Le recours à la médiation sera généralisé, y compris au niveau du Procureur du Roi. Le panel de mesures restauratrices est élargi (groupes de paroles,...). Il s'agira aussi de responsabiliser davantage le mineur (par le biais d'un projet d'engagement qu'il peut proposer lui-même au juge), les parents (convocation systématique, comparution obligatoire, amende ou stages éventuels) et les magistrats (motivation plus grande des décisions). Un magistrat de liaison sera institué, qui facilitera par exemple le recherche par le juge de la jeunesse de places disponibles au sein des institutions publiques de protection de la jeunesse.

En cas de dessaisissement au profit d'une juridiction pénale ordinaire (toujours possible si le jeune a plus de 16 ans au moment des faits délictueux), il faudra respecter une procédure plus rapide que celle en vigueur actuellement. Des chambres spéciales seront créées au sein de la juridiction des adultes et la peine éventuelle sera exécutée dans un centre fédéral spécialisé.

Ce projet, qui devrait être rapidement adopté, s'inscrit dans la continuité de l'approche pragmatique préconisée à l'époque par Christian Maes. Il n'a cependant plus pour ambition de réformer le système en profondeur, se contentant de l'adapter par petites touches « correctives ». Les mesures proposées s'inscrivent néanmoins toujours dans une perspective éducative.

c) **L'Espagne**

L'Espagne a une loi moderne puisqu'elle date du 12 janvier 2000 et qu'elle est rentrée en vigueur le 13 janvier 2001; elle remplace l'ancienne loi de 1948, qu'un jugement de la Cour constitutionnelle de 1991 avait mis à mal, en raison d'un manque de garanties offertes aux mineurs délinquants. Elle s'intitule "Ley organica de la responsabilidad penal de los menores".

Cette loi est basée sur les principes généraux suivants:

- l'intérêt de l'enfant et de son éducation sont les deux principes qui doivent guider l'esprit de cette loi et le choix des mesures pour les mineurs délinquants;
- ces deux principes ne doivent pas seulement être examinés du point de vue juridique et formel, mais aussi grâce à des critères "techniques" mis en place par les spécialistes du domaine de l'enfance,
- les mineurs délinquants doivent se voir assurer les mêmes garanties procédurales que les adultes, sauf que pour les mineurs s'applique, en plus, le principe de l'opportunité de la poursuite,

- la privation de liberté sous forme de prison est abolie,
- l'âge de la responsabilité pénal est élevée de 12 à 14 ans (zone pénale mineurs = 14 à 18 ans).

On peut donc affirmer, en préambule, que l'Espagne s'est tournée résolument vers le modèle protectionnel. Dans son esprit, tout en offrant les garanties procédurales aux mineurs, comme le demandent les grands textes internationaux.

Si l'on examine d'un peu plus près le système mis en place, il faut noter tous les organes de la justice pénale qui interviennent sont des organes spécialisés, ce qui n'était pas le cas avant: que ce soit la police, le Procureur chargé de la poursuite, le Juge qui tranchera, l'avocat qui assistera le mineur ou même l'Autorité de recours. La loi prévoit aussi que les tribunaux doivent s'adjoindre un corps de psychologues, pédagogues et travailleurs sociaux.

La loi nouvelle n'étant pas basée sur la privation de liberté a prévu les sanctions suivantes:

- l'admonestation,
- le retrait des permis de conduire ou d'autre permis,
- l'accomplissement de tâches socio-éducatives (participation à des cours),
- le travail d'intérêt général jusqu'à dix heures, voire deux cents heures (actes graves),
- les arrêts de week-end (maximum 8) du vendredi après-midi au dimanche soir à effectuer chez soi (maison).

et les mesures suivantes:

- le suivi ambulatoire pour les troubles psy ou les problèmes de dépendance,
- le soutien éducatif ou surveillance et contrôle par un professionnel de l'éducation,
- la fréquentation d'un centre de jour,
- le placement chez un privé, une famille ou un groupe de vie,
- le placement à visée thérapeutique,
- le placement dans un centre ouvert,
- le placement dans un centre semi-fermé,
- le placement dans un centre fermé.

Pour les mesures de placement, celles-ci durent en principe au maximum deux ans, sauf pour les actes très graves (impliquant l'utilisation de la violence, la mise en danger de la sécurité publique) jusqu'à cinq ans. En cas de meurtre, assassinat ou autre, le placement en centre fermé peut aller jusqu'à huit ans.

La médiation est envisagée aussi bien dans la phase de l'instruction comme moyen de classement en cas de succès que comme mesure sui generis lors du jugement. Dans la pratique, il semble toutefois que la médiation soit réservée à des affaires d'importance faible à moyenne, mais qu'elle soit exclue pour les affaires graves.

L'Espagne est confrontée au terrorisme (ETA). Les organisations terroristes utilisent fréquemment des mineurs pour diverses tâches, soit militaires, soit de logistique. Elle a donc prévu une loi spéciale qui donne la compétence de ces affaires à la section du Tribunal des mineurs du Tribunal de l'Etat. La durée maximale du placement en milieu fermé peut alors atteindre dix ans pour un mineur terroriste de plus de seize ans au moment des faits.

Pour l'heure, les praticiens jugent à satisfaction la nouvelle loi, résolument protectionnelles. La question impertinente que l'on peut se poser est celle de la transformation de la peine privative de liberté en placement en milieu fermé. A-t-on réellement changé quelque chose? Cette nouvelle mesure offre-t-elle les garanties nécessaires aux jeunes délinquants auteurs d'actes graves? ou n'est-elle qu'un changement de vocabulaire?

d) **La Suisse**

La Suisse a un système de prise en charge des jeunes délinquants que l'on nomme "droit pénal des mineurs" et qui se trouve prévu dans le code pénal suisse (art. 82 à 99 CPS. On peut dire que le système actuel qui date de 1937 (entrée en vigueur 1942, avec un seul lifting en 1971) est typiquement d'inspiration protectionnelle. Sa date de conception l'atteste d'ailleurs. Cette partie protectionnelle est marquée par

- le poids mis sur la personne de l'auteur et non sur l'acte commis, encore moins sur l'intérêt de la société,
- la priorité accordée à la mesure éducative qui prime la peine et en principe l'exclut (principe du monisme judiciaire),
- les objectifs déclarés: éducation, prévention, soins,
- le rôle central du juge qui intervient aux trois stades de la procédure (instruction, jugement, exécution),
- la timidité des droits procéduraux reconnus aux mineurs délinquants,
- le rôle important accordé au pourtour du mineur délinquant (parents, famille, école, clubs..) dont l'avis est largement entendu,
- l'aspect de justice négociée basée sur le principe qu'une mesure éducative imposée sans un degré minimal d'adhésion de l'intéressé risque d'être contra-productive,
- l'aspect ultima ratio de la privation de liberté dont le maximum est fixé à un an et dont l'exécution doit s'effectuer en institution d'éducation, dès qu'elle dépasse un mois.

Cette loi qui s'est ouverte en 1971 à l'idée de réparation par l'introduction du travail d'intérêt général a fait l'objet des critiques habituelles réservées au système protectionnel: pas assez de droits aux mineurs, pas assez de punitions, pas assez de place pour la victime, pas assez de transparence, trop de pouvoir au juge. A tel point que la révision a abouti en 2003 prochainement avec deux projets: la nouvelle loi matérielle, détachée du code pénal, nommée "Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs", votée le 20.06.2003 et à entrer en vigueur en 2006.

On peut dire de ces deux projets que la Suisse reste fidèle au modèle protectionnel, comme l'Espagne. On relèvera les innovations suivantes:

- tout d'abord, les lois (matérielles et formelles) se détachent des lois des adultes (CPS ou CPP); c'est surtout un détachement symbolique destiné à bien montrer la spécificité de l'intervention judiciaire pour les mineurs délinquants,
- ensuite, la limite d'intervention inférieure (actuellement 7 ans) s'élève à dix ans. On ne peut pas vraiment parler de responsabilité pénale puisque les sanctions type (amende et privation de liberté) ne sont pas administrables avec 15 ans. On parle ici de seuil d'intervention, permettant au juge pénal le prononcé d'une mesure,
- la priorité de l'intervention reste basée sur la prévention et le soin et la mesure éducative reste prioritaire; par contre, la nouvelle loi permettra le cumul mesure-peines, lorsque cela paraîtra nécessaire,

- pour la responsabilisation des mineurs commettant des infractions graves, répétitives et mettant la sécurité d'autrui en danger, on continue à croire aux vertus du traitement institutionnel "classique", mais aussi du traitement institutionnel fermé,
- la privation de liberté prend plus de consistance, en élevant son maximum à quatre ans (actuellement 1 an) pour des cas exceptionnels; c'est une réponse ici aux intérêts du public et de l'Etat qui exige une peine digne de ce nom. Les conditions d'exécution de cette peine sont néanmoins d'inspiration éducative,
- la prise en compte des droits des mineurs délinquants dans la procédure et l'intégration des exigences internationales par un renforcement de la position du mineur, de ses parents, de son conseil et des possibilités de se détacher contre les décisions du juge,
- la relativisation des pouvoirs importants du juge unique par les possibilités de récusation sans motif ou de recours,
- enfin, pour redonner une place à la victime, l'entrée de la médiation dans la procédure, soit au moment de l'instruction, comme possibilité de classement, soit comme décision de jugement. La médiation existe déjà mais est discrète et est utilisée de manière "pilote" par certaines instances. Sa consécration dans les deux nouvelles lois permettra un recours plus systématique et surtout le développement concret de service de médiation et la formation professionnelle de médiateurs de justice.

La Suisse n'a pas fait la révolution. On peut dire qu'elle a gardé ce qui fonctionne bien dans son système et elle l'a adapté à l'évolution de la société et aux nouvelles manifestations de la délinquance. Elle a surtout voulu gommer les défauts du système, en renforçant les droits individuels des mineurs, en précisant la place des parents et en réduisant l'omnipotence du juge. Elle n'a pas cependant cédé à l'appel sécurisant de certains pour se rapprocher de la justice des adultes. La justice juvénile reste différente et croit encore aux vertus de la prévention, de l'éducation et du soin; elle tente de garder la mise à l'écart comme le moyen du dernier recours, ainsi que le postulent les grands textes internationaux.

e) **La France**

Et que dire de la France, dont l'Ordonnance de 1945 représente, à mon avis, le type même de système de protection? Depuis l'adoption de cette ordonnance vieille de bientôt soixante ans, la France s'est maintes fois interrogée sur son système et l'a modifié, partiellement, à au moins 26 reprises, dont 10 les dix dernières années, mais n'a jamais renié l'esprit de protection qui dirige son intervention face aux mineurs, notamment la double compétence du juge des enfants, tout à la fois magistrat de la jeunesse délinquante et gardien de la jeunesse en danger.

Les dernières modifications de la loi ont surtout porté sur les possibilités d'intervention rapide face aux jeunes infracteurs, sur plus de garanties à offrir aux enfants, sur l'introduction de la réparation (médiation, travail d'intérêt général) et sur les prises en charge éducatives, en institution de jeunes avec des difficultés sérieuses. Citons les innovations suivantes:

Garde à vue: un avocat, y compris commis d'office, peut intervenir dès le début et s'entretenir avec le mineur (ainsi que pendant toute la procédure et lors de l'audience de jugement). Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel (mis en application depuis le 16 juin 2001),

Maisons et antennes de justice et du droit : ce sont des structures mises en place hors des palais de justice pour développer une "justice de proximité" s'adressant à l'ensemble de la population mais utilisées aussi pour les mineurs. Elles permettent d'y effectuer des "rappels à la loi" à donner des

"avertissements" ou à faire des "médiations pénales" notamment à l'initiative du procureur de la République (PR) qui saisit des délégués du procureur issu de la société civile. Plus spécifiquement pour les mineurs pourra être prise une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

Le TIGE existe déjà depuis quelques années. Il peut s'appliquer à des mineurs de plus de 16 ans reconnus coupables et avec leur accord. Le TIGE peut avoir une durée de 40 à 240 heures et être décidé seul ou assorti d'une peine de prison avec sursis.

Placements : outre les placements "classiques" notamment dans les "Foyers d'action éducatives" (FAE) ou dans des placements familiaux a été mis en place depuis 1999 deux nouvelles structures:

- les Centre de placement immédiats (CPI) comportant 12 places pour une durée de 1 à 3 mois, destinés à évaluer les difficultés du mineurs, d'effectuer des bilans de santé, psychologique, scolaire ou professionnel et de proposer in fine au juge une orientation. En 2001, 43 sont ouverts et 7 programmés sur 2002.
- les Centre éducatifs renforcés (CER) sont de petites unités de 5/6 places avec un encadrement de 5/6 éducateurs qui prennent en charge 24h/24 des mineurs délinquants multirécidivistes ou en grande marginalisation pour un séjour de rupture par éloignement géographique et un programme d'activité intensif (par ex. projets humanitaires, travaux d'utilité collective, métiers de la mer, sport, etc.).

Détention provisoire: Depuis le 1^{er} janvier 2001, le juge des enfants ou le juge d'instruction des mineurs ne peut plus placer en détention provisoire au cours de l'instruction. Il doit saisir un nouveau juge, le "juge des libertés et de la détention" qui décide décerner ou non le mandat de dépôt.

Après jugement, la dispense de peine et l'ajournement sont également applicables aux mineurs depuis quelques années. Le Placement sous surveillance électronique est également applicable juridiquement aux mineurs condamnés à un peine de prison n'excédant pas une année ou lorsqu'il reste un reliquat n'excédant pas une année. Il peut être décidé par le juge de l'application des peines ou demandé à celui-ci par le PR ou le condamné (ou avec le consentement de ce dernier et l'accord des parents).

e) **Le Conseil de l'Europe**

Le Comité d'experts sur les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs (PC-JU) a été constitué en 1999 par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC). Le Comité s'est réuni sept fois sous la présidence de M. David WALKER (Irlande). Des experts ont participé à ses travaux et le Comité a rédigé un projet de recommandation 2003.

En ce qui regarde cet exposé, les points suivant peuvent être relevés :

"De nouvelles réponses

La délinquance juvénile est généralement peu grave, la plupart des jeunes délinquants ne commettent qu'une ou deux infractions et les mesures autres que les poursuites ont montrés et montrent encore des taux de réussite élevés. La Recommandation souscrit, par conséquent, à l'opinion prédominante d'après laquelle il est préférable de maintenir ces délinquants à l'écart du système de justice pénale, comme le préconise la Recommandation n° R (87) 20. Cette volonté d'éviter le système pénal traduit le fait que dans leur majorité les jeunes commettent un petit nombre d'infractions relativement mineures et qu'une réprimande ou un avertissement suffit dans bien des cas à les dissuader de recommencer. On considère tout simplement que le recours au système de justice pénale dans de telles situations est disproportionné, onéreux et potentiellement contre-productif. Des exceptions doivent cependant être faites en cas de contestation de la responsabilité de l'infraction et lorsque les poursuites semblent avoir

plus de chances de donner de bons résultats pour toutes les parties concernées, y compris le jeune délinquant.

Pour éviter des décisions disproportionnées, il faut tenir compte de la situation et des antécédents du délinquant ainsi que de la nature et de la gravité de l'infraction. Il convient donc de veiller à ce que le fait qu'une intervention soit considérée comme relevant de la protection sociale ne fasse pas oublier la nécessité de respecter le principe de proportionnalité ainsi que la régularité des procédures.

En élargissant la gamme et l'application des solutions autres que le traitement formel des jeunes délinquants par les tribunaux, on libère des ressources qui devraient permettre à la justice des mineurs de centrer son effort sur les infractions graves, violentes et répétées. Avec une charge de travail moindre, les tribunaux peuvent commencer à gérer leurs ressources plus efficacement et rendre des décisions prenant en compte tous les aspects des affaires les plus sérieuses. Les magistrats ont besoin d'options beaucoup plus sophistiquées que les seules amendes ou peines de prison, et de nombreux pays européens font actuellement usage d'un large éventail de mesures dans le cadre de la collectivité. Aux Pays-Bas, par exemple, les nouvelles «condamnations à l'exécution de tâches», qui mettent l'accent sur le travail et la formation, représentent désormais plus de la moitié des peines prononcées. Ces tâches vont de projets de travaux de courte durée et peu intensifs à des affectations de plus longue durée (jusqu'à trois mois) dans des centres de formation de jour. De telles sanctions sont adaptées à la nature et à la gravité de l'infraction, aux antécédents du délinquant et à d'éventuelles circonstances atténuantes, tout en étant destinées à s'attaquer aux causes de l'infraction, et comportent des mesures de nature à permettre d'éviter une récidive.

D'autres options existent dans le cadre des sanctions et mesures dans la communauté : programmes (intensifs) de supervision et de soutien au sein de la communauté (probation), dédommagement et réparations pour les victimes, médiation, injonctions de suivre un traitement (pour les toxicomanies, l'alcoolisme, le jeu, par ex.) et, le cas échéant, certaines formes de restrictions de la liberté, telles que le couvre-feu et la surveillance électronique. Il va sans dire que ces mesures ne doivent pas menacer ou compromettre la sphère privée, la dignité ou d'autres droits fondamentaux des mineurs délinquants. C'est la raison pour laquelle il conviendrait d'élaborer des Règles européennes pour les sanctions et mesures appliquées dans la communauté analogues à celles qui existent déjà pour les adultes (cf. Recommandation No R (92) 16 et Recommandation Rec(2000)22). De telles règles sont également nécessaires pour faire en sorte que des options de caractère « communautaire » comme le couvre-feu et la surveillance électronique ne se justifient que si le contenu concret de ces mesures présente une utilité pour le jeune délinquant et contribue à son insertion dans la société.

...La justice réparatrice⁴, qui réunit toutes les parties concernées par une infraction pour qu'elles traitent ensemble ses conséquences et ses répercussions, fait de plus en plus partie des stratégies de la justice pour mineurs. Dans plusieurs pays on donne de plus en plus aux délinquants la possibilité de présenter des excuses à leurs victimes et de réparer les torts qu'ils ont causés afin de les aider à constater et à comprendre l'impact de leur comportement sur les autres et à le rectifier. Cette démarche renforce le respect non seulement pour le système judiciaire, mais aussi pour les valeurs sociales sous-jacentes. Toutefois, l'obligation de réparation et la médiation ne sont pas toujours adaptées et possibles et ne doivent intervenir qu'avec le plein consentement de la victime. Dans certains cas, et à l'évidence en l'absence de victime identifiable, une réparation au profit de la collectivité sera plus appropriée. "

IV. Conclusion

⁴ Voir Recommandation No. R (99) 19 sur la médiation en matière pénale.

a) quoi de commun

En reprenant les exemples cités, l'on s'aperçoit qu'il n'y a toujours pas unanimité à répondre à la délinquance des jeunes et que certains Etats cherchent des réponses plus rétributives que d'autres, alors que la problématique est partout identique. En fait, trois types de délinquance doivent être pris en compte:

- la délinquance dite identitaire (ou ubiquitaire) qui est liée à la transgression traditionnelle du passage de l'adolescente à l'âge adulte,
- la délinquance pathologique, liée à des troubles importants de la personnalité,
- la délinquance d'exclusion, qui est liée à des causes sociales importants: chômage, non-intégration, migrations, échec scolaire, utilisation de produits, manque de perspectives.

Pour les deux premières manifestations de la délinquance, tout le monde est d'accord pour trouver des réponses souples, légères, non-stigmatisantes.

C'est pour la troisième forme, la plus difficile, celle qui compte les manifestations les plus graves et les délinquants le plus lourds et souvent récidivistes ou multirécidivistes, les avis divergent et les modèles s'affrontent. D'aucuns fondent leur intervention sur le besoin de sécurité de la société (ici Belgique et Angleterre); d'autres continuent à centrer leur action sur des principes éducatifs visant à transformer l'auteur (Espagne, France, Suisse).

Deux concessions de tous les systèmes à des évidences nouvelles:

- il est nécessaire de réintroduire la victime dans le procès et de responsabiliser les auteurs, d'où une large place aux principes de justice réparatrice;
- les enfants doivent voir leurs droits procéduraux reconnus, comme l'indique la Convention des droits de l'enfant et les textes nés dans son sillage (Règles de Riyad, de la Havane, Loi Modèle).

b) chercher du sens

Au moment où les hommes ont inventé une justice spécialisée pour les mineurs, il y a un peu plus de cent ans, ils essayaient de sortir de la logique rétributive, ils voulaient éviter les échecs de la prison, ils tentaient de donner une place nouvelle à l'enfant, objet de protection et porteur de vulnérabilité. Ils imaginèrent alors un modèle de Protection qu'ils bâtirent sur une notion toute de générosité: le bien de l'enfant. ils s'éloignèrent de l'acte - et donc du passé - pour se centrer sur l'avenir. Ce fut un acte de foi dans la capacités des êtres à évoluer, dans la force des parents de trouver des ressources, dans les compétences des services d'inventer des solutions nouvelles et dans la maîtrise du magistrat d'évaluer objectivement l'intérêt du jeune mineur convaincu d'un délit.

Les modèles que l'on nous propose aujourd'hui, à l'instar des projets belges ou anglais, se réclament du pragmatisme ou d'objectifs ponctuels et rejettent toute forme de paternité, comme s'ils avaient peur d'un lieu de filiation. Notre fin de XXème siècle a escamoté le père, la règle et la loi: nos systèmes d'intervention pour les jeunes délinquants vont-ils aussi effacer toute référence symbolique?

Il paraît nécessaire au moment où une loi est mise sous toit que les pré-supposés sur lesquels on se base soient claires: philosophie générale comme modèle (s) de référence. Sinon, on risque la confusion, la démarche purement factuelle et l'absence de permanence. Une loi a aussi sa charge symbolique; un

système doit avoir son ancrage. Il est difficile d'admettre un système mixte qui prendrait une pincée de ceci, un zeste de cela et des épices diverses, récoltées un peu au hasard de la mode du moment.

Osons donc dire à quel modèle nous voulons nous rattacher et quels objectifs nous voulons atteindre.

Comment donc répondre le mieux à l'aggravation de la délinquance et aux besoins de sécurité de la Cité? Probablement, en permettant aux victimes de prendre part au procès et en donnant une meilleure transparence de l'action de la justice juvénile qui est restée trop longtemps secrète. Les éléments de justice réparatrice contiennent des ingrédients pour associer la communauté à l'exercice de cette justice particulière, mais en responsabilisant à l'excès, elle repénalise et contient les germes pour glisser vers une application sans nuance des principes tarifaires.

La sanction peut-elle suffire? L'histoire nous a appris qu'e la sanction n'avait guère d'effet dissuasif, encore moins d'effets éducatifs. Elle a l'effet très souvent d'écarter le délinquant de la société, de le révolter, de le fixer dans la criminalité. Cela est évident dans la justice des adultes (taux de récidive...). A-t-on raison de renforcer les dispositifs de rétribution pour les mineurs délinquants? Cette politique, à terme, est dangereuse. en donnant l'illusion momentanée d'une meilleurs sécurité, elle nourrit en fait une révolte profonde et ne règle aucun problème. Elle peut nous faire penser à certaines politiques actuelles qui visent à la solution du problèmes par l'anéantissement et la destruction plutôt que par l'éradication des causes.

Ne soyons pas angéliques, il y a des difficultés réelles dans nos sociétés et une augmentation des problèmes de la jeunesse dus à nos errements d'adultes. Il es curieux qu'après avoir voulu interdire d'interdire, on ne trouve pas d'autres remèdes aux maux nés de cet esprit libertaire que l'enferment ou le rejet, donc la négation de la liberté.

Admettons une vérité toujours vérifiées: l'enfant et l'adolescent ont des besoins spécifiques; essayons d'apporter des réponses diverses, nombreuses, nuancées, des réponses qui favorisent la responsabilisation effective du mineur, c'est-à-dire son envie de faire autrement, sa volonté de grandire et son ambition de devenir libre, c'est-à-dire détaché de ses chaînes d'enfant. On peut douter que la seule sanction - et encore moins la seule privation de liberté - soit la stimulation adéquate vers cette responsabilisation.

Nos systèmes doivent être cohérents et doivent répondre à l'ensemble des problèmes qu'ils approchent; aussi bien la petite délinquance ubiquitaire que les manifestations spectaculaires de révolte ou d'utilisation des jeunes par les mafias. Trop soigner, sans responsabilisation n'est pas suffisant, trop punir sans réfléchir est contra-productif.

Il n'y aura pas de réponse satisfaisante qui ne respecte pas les personnes (enfants, adolescents, parents) qui ne garantisse leurs droits et surtout qui oublie le sens. La loi a besoin d'une référence; les magistrats ont besoin de connaître la mission; les mineurs ont besoin d'avoir confiance; et le public doit croire dans l'intervention de la justice. Où trouver le sens? Probablement dans le fait de croire que l'enfant porte en lui toutes les possibilités de changer et que son acte, même délinquant, n'est pas une fatalité.

Bibliographie

- AUSTRIAN DELEGATION (ONU ; Commission des droits de l'homme), 23.4.2002
- BLATIER C, ROBIN M., *La délinquance des Mineurs en Europe*, Presses Universitaires de Grenoble, 2000
- BOEHLEN M., *Kommentar zum schweirischen Jugendstrafrecht*, Berne, 1975
- CARTUYVELS Y., *Les grandes étapes de la Justice des Mineurs en Belgique* en *Journal du droit des Jeunes*, no 207, septembre 2001, Lièges, p. 13, svt
- CONSEIL de l'Europe., Comité européen pour les Problèmes criminels (CDPC), *Projet de recommandation sur les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la Justice des mineurs*, 14.03.2003, Strasbourg, doc PC-JU (2003)1
- GRAHAM J., *Recent Developments in Youth Justice in England and Wales*, in *Youth Care, Youth Punishment*, FICE, Frankfurt / Mai 2002
- HEBEISEN D., *Das neue materielle Jugendstrafrecht*, in Hubschmid A. et Sollberger J. *Zur Revision des allgemeinen Teils des schweireischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht*, Stämpfli, Berne, 2004, p. 144 svt
- IACONO P., *Protection et Aide à la Jeunesse en Belgique*, in *Youth Care – Youth Punishment* op. cité ci-dessus, p. 153 svt
- LAZERGES Ch., BALDUYCK J-P., *Mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs*, Rapport au Premier Ministre, Paris, avril 1998
- MAES C, *Avant projet de loi portant réponse au comportement délinquant des mineurs*, Texte non publié
- PICAL D., membre du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, note manuscrite, non publiée (avril 2002)
- ORNOSA FERNANDEZ M. R., *La nueva ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores*, in *Noticias jurídicas*, marzo 2001
- SANCHA V., *Las Medidas alternativas al internamiento*, Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 16 marzo 2001
- SANTANA VEGA D. M., *Das neue Jugendstrafrecht*, in *Revue pénale suisse*, Tome 119, no 4, p. 410 svt, Berne, Stämpfli 2001
- STETTLER M., *Avant-projet de loi concernant la condition pénale du mineur*, OFJ, Berne 1986

- De TERWAGNE A., L'avant-projet de loi « portant réponse au comportement délinquant de mineurs », en question, in *Journal du droit des Jeunes*, no 209, septembre 2001, Liège, p. 14 svt
- TULKENS Fr., MOREAU Th., *Droit de la Jeunesse, Aide, Assistance, Protection*, Bruxelles,, 2000
- Youth Crime briefing, NACRO, London, décembre 2001
- Youth Crime Section update, NACRO, London, décembre 2001
- ZERMATTEN J., La nouvelle Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMIn), Working-report 3-2004, IDE, Sion, octobre 2004
- ZERMATTEN J., The swiss federal statute on Juvenile criminal Law, article à paraître in *Reports on Juvenile Justice*, Editions Kluwer/Springer, La Haye, décembre 2004
- ZERMATTEN J., Cent Ans de Justice Juvénile (Ed. responsable), Institut international des droits de l'enfant, (IDE), Sion avril 2000

Site : www.childsrights.org



Jean Zermatten

IL TRATTAMENTO DEI MINORI AUTORI DI REATI

DATI SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

ED

ESEMPI EUROPEI

Traduzione di Chiara Comandi

Contenuto:

1. Introduzione
2. L'infanzia ha dei diritti
3. Alcuni esempi europei
 - Inghilterra
 - Belgio
 - Spagna
 - Svizzera
 - Francia
 - Progetto di raccomandazione del Consiglio d'Europa
4. Conclusioni

I. Introduzione

Da molti anni la delinquenza minorile nei paesi europei ha messo la giustizia minorile di fronte ad una duplice sfida:

- Rispondere ad un **aggravarsi sensibile delle manifestazioni criminali**, tanto per la quantità (aumento significativo dei crimini commessi dai minori) quanto per la qualità (atti sempre più gravi commessi da minorenni sempre più giovani, ricorso accresciuto alla violenza, tossicodipendenza, crimini in serie);
- Rispondere al **bisogno di sicurezza della popolazione** che vive questa escalation (a cui i media danno vasta eco) e che condivide l'idea di un diritto specifico per i minorenni, fintantoché esso risponda alle sue attese di sicurezza e gestisca con efficacia il problema dei minori autori di reati.

Questo dibattito va visto alla luce di cambiamenti e fenomeni sociali come:

- La diminuzione dei riferimenti culturali e la perdita dei modelli d'identificazione;
- la trasformazione della famiglia (famiglia monoparentale, famiglia ricomposta, famiglia ri-ricomposta, famiglia scomposta, famiglie multiple...);
- il forte impatto dei nuovi modi di comunicazione e dei media sulla nuova generazione (televisiva, alla moda e connessa);
- l'urbanizzazione e la concentrazione dei giovani nella città e l'agglutinamento in alcune zone di non-diritto (periferie) dove neppure la polizia entra più;
- le migrazioni con il loro portato di sofferenza e di disadattamento, che mette gli adolescenti tra l'incudine ed il martello di due sistemi giuridici e di due "lealtà";
- la disoccupazione ed il sottoimpego dei giovani e l'enorme difficoltà di dare una prospettiva futura ad un gran numero di adolescenti che vedono spesso soltanto "no future".

Gli stati non possono restare indifferenti e l'opinione pubblica chiede a gran voce dei cambiamenti, delle sicurezze e delle garanzie. Ecco perché i sistemi giudiziari che si occupano di minori hanno cominciato a riflettere sul problema e i progetti di modifica legislativa sorgono un po' dappertutto. Tali progetti oscillano tra una visione benevola del fenomeno, derivata dal modello protezionista (Welfare Model), e una visione più legalista, più giuridica, addirittura più securitaria, ispirata al Justice Model.

L'obbiettivo di questa presentazione è dunque di delineare alcune delle grandi correnti che si impongono sul vecchio continente sulla base di esempi europei recenti.

Ovviamente non tutte le disposizioni di tutte le leggi nazionali sono state considerate e ci si è limitati alle esperienze più note, quelle che sono state studiate soprattutto dagli addetti ai lavori. Bisogna tuttavia ammettere che per questa materia gli studi, soprattutto di diritto comparato, non abbondano. Questa presentazione ha dunque delle lacune e vuole soltanto far riflettere e apportare degli elementi alla discussione.

A titolo di complemento bisogna aggiungere che i diritti dell'infanzia, benché assai sviluppati in materia penale, non aiutano a comprendere il fenomeno del trattamento dei minori autori di infrazioni né le tendenze generali da essi derivate (i trend internazionali, si potrebbe dire). Comincerò proprio elencando gli apporti dei diritti dell'infanzia a questo proposito.

II. L'infanzia ha dei diritti

1) Il bambino, soggetto di diritto

Il primo principio impostosi, è che l'infanzia ha dei diritti... sembra lapalissiano. Il nuovo bambino, delineato dagli art. 2, 3, 12 e 13 CDE (Convenzione sui diritti dell'infanzia) si trova in una posizione completamente nuova: il fanciullo ha dei diritti che può esprimere e far valere, da solo, in modo indipendente dagli adulti (genitori, tutori, Stato...). Si eleva dunque ad una posizione di soggetto di diritto. Nel processo penale a suo carico, ciò gli conferisce ovviamente dei diritti a tutti gli stadi della procedura, tra cui il primo è proprio quello di farsi ascoltare.

Secondo me, tuttavia, questo diritto va oltre, poiché impone che il minore autore di crimini sia trattato in modo da farlo "partecipare" a tutti gli stadi dell'intervento penale, ovvero permettergli di avere un ruolo costruttivo all'interno della comunità: l'art. 40 al.1 *in fine* dice proprio questo "[...] facilitare la sua reintegrazione nella società e fargli assumere un ruolo costruttivo al suo interno". Non si tratta solo di riconoscere dei diritti procedurali, ma anche di chiedere alle istanze giudiziarie di preferire delle risposte integrative, ovvero che tengano conto tanto della necessità della coscienza del comportamento errato quanto della riparazione.

Questa posizione nuova è un portato della Giustizia riparativa: prendere coscienza dell'errore e porvi rimedio rappresentano il perno della Giustizia riparativa.

2) È necessaria una giustizia specifica

Tutti i testi sostengono una giustizia specializzata per i minori, differente da quella degli adulti e che persegue degli obiettivi speciali. Questa specializzazione deriva dal principio che l'infanzia ha diritto a una protezione particolare (compreso quando commette delle infrazioni) a causa della sua vulnerabilità, della sua personalità in via di sviluppo, dei suoi particolari bisogni educativi e dei suoi "problemi di maturità affettiva, psicologica e intellettuale" (Regole di Beijing, art. 4). Questa giustizia specializzata non deve essere vista soltanto come un organo penale, ma come un corpus che fa parte del processo di sviluppo di uno Stato ed è relativo soltanto ad uno degli aspetti delle vaste disposizioni per la protezione dell'infanzia.

Prevenzione, promozione di condizioni di vita favorevoli all'infanzia, protezione e giustizia per i minori autori di reati, sono i quattro pilastri della politica protezionista degli stati per i loro bambini.

Affermare una giustizia minorile distinta da quella riservata agli adulti vuol dire rispettare le relazioni familiari e accordare uno spazio e un ruolo particolari ai genitori. Tale dimensione familiare non deve essere ignorata e costituisce una delle caratteristiche principali di questa giustizia particolare. Molti articoli insistono su tale esigenza (art. 9 c. 4, 16, 20 c. 1 CDE, art. 56 Regole dell'Avana...). Ciò implica alcune conseguenze nella procedura (diritto dei genitori alla notifica, ad essere presenti, esprimersi, fare ricorso...) e soprattutto nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie soprattutto quando si tratta di misure di tipo terapeutico. Ciò introduce anche uno spirito diverso in tutto l'intervento della giustizia penale, in cui la famiglia dell'autore è strettamente implicata, come parte ovviamente, ma per quanto possibile come partner.

3) Una costante: la privazione della libertà = l'ultima ratio

"L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono [...] essere solo una misura di ultima istanza, ed essere il più brevi possibile" (art. 37 lett. b CDE). Tale affermazione ritorna in tutti i testi internazionali relativi ai diritti dell'infanzia ed esprime il grande dubbio dell'umanità rispetto all'allontanamento dei minori autori d'infrazioni sotto forma di privazione della libertà. In breve, non si è convinti che possa essere una misura efficace, di cui si vuole limitare l'uso ai casi eccezionali e soltanto per un breve periodo. Si insiste tanto sulla remora a ricorrere a tale forma di sanzione, perché è noto che la maggior parte degli Stati utilizza la prigione come la prima risposta alla delinquenza minorile: basta leggere le relazioni del Comitato per i diritti del fanciullo, per rendersene conto.

Condannare il ricorso alla privazione della libertà è un ideale, ma è probabilmente anche difficile da realizzare o comunque esige dei mezzi alternativi, molto costosi, noti come placement (collocamento). Si tratta di forme diverse di privazione della libertà che possono avere scopi differenti (istruzione, terapeutici, di disintossicazione, ecc.). Esse esulano dalla durezza della reclusione, ma non sempre offrono tutte le garanzie giudiziarie per i "beneficiari" (o utenti), soprattutto per quanto riguarda la durata del trattamento, e dunque anche l'allontanamento del minore.

Non credere nella privazione della libertà porta direttamente a credere al *valore delle alternative*. Questa sfiducia generale ha portato allo sviluppo massiccio delle misure alternative in quasi tutti gli Stati e ha giustificato il ricorso frequente al lavoro socialmente utile, alla mediazione e al trattamento intermedio. Di conseguenza, si assiste alla valorizzazione di iniziative di tipo tecnico come i controlli elettronici o le misure di *assignation à la résidence* (permanenza in casa), di privazione temporanea dei documenti d'identità, di *depôt de caution* (cauzione), insomma, delle misure che non esistevano assolutamente nel diritto penale minorile e che sono state direttamente prese dal diritto degli adulti. Infatti, per quanto riguarda quest'ultimo, già da molto tempo non si crede nella prigione.

Nonostante tutto, è chiaro che gli Stati continuano e continueranno ad utilizzare la prigione per i minori autori d'infrazioni. La tendenza in diverse nuove legislazioni (Inghilterra, Canada, Belgio) è netta: per gli adolescenti prossimi alla maggiore età, per i casi di recidiva e per coloro che sono sospettati di mettere in pericolo la sicurezza pubblica, c'è sempre e soltanto un unico metodo: allontanarli e metterli al riparo.

4) Più diritti o più responsabilità?

Poniamoci la seguente domanda: l'apparizione dei diritti dell'infanzia nel campo penale ha migliorato lo status dei minori, ed ha quindi spinto i governi a prendere decisioni diverse nei loro confronti e a prevedere dei modelli più rispettosi della loro dignità? Oppure ha provocato un inasprimento delle risposte sociali (più diritti significa anche più obblighi)?

Il nuovo status dell'infanzia ha certamente portato numerosi Stati a rivedere la posizione dei minorenni nelle procedure penali contro di loro e a *conferire loro più diritti formali* in questo ambito: presunzione d'innocenza, diritto ad essere assistito da un avvocato, rispetto di regole severe in materia di detenzione preventiva, diritto di ricorso a tutti gli stadi della procedura, diritto di far valutare periodicamente la propria situazione, ecc... Un notevole passo in avanti.

Al contrario, per quanto riguarda il diritto di fondo, sussistono grossi dubbi sul fatto che la situazione dei minori sia migliorata sensibilmente. Si ha piuttosto l'impressione che valga l'equazione più diritti = più responsabilità = più punizioni. Volete dei diritti, cari bambini? D'accordo, ma assumetevi le vostre responsabilità. Rompete, rubate, ferite? Bene, adesso pagate. Invece di assistere ad un'evoluzione verso uno status di maggiore emancipazione e verso una nuova posizione di partecipazione dei minori, vige

piuttosto il "ritorno del bastone". La simmetria diritti = obblighi, che giustifica tale evoluzione, è a mio avviso del tutto contestabile.

Secondo me, in tema di diritti dell'infanzia in materia penale, i pericoli di un'interpretazione sbagliata si sommano al discorso spesso sommariamente sistematico della Giustizia riparativa: si cade nelle pastoie della "tariffazione", della riparazione sistematica e semplicemente si dimenticano i bisogni propri dell'infanzia. Qui si nasconde un tranello: utilizzare la nozione di bene del bambino contro il suo interesse, perché risulta evidente che si può mettere in prigione un bambino... per il suo bene!

Responsabilizzare non vuol dire punire di più, ma far capire, preparare all'esercizio autonomo autonome dei diritti e incoraggiare un cambiamento di comportamento.

III. Alcuni esempi europei

Per cercare non tanto di uscire dal dualismo Protezione / Retribuzione (ne usciremo mai davvero?), ma di vedere come i vari paesi hanno risposto alla sfida posta dall'aggravarsi quantitativo e qualitativo della delinquenza minorile mantenendo contemporaneamente una giustizia specifica per i minori, esamineremo alcune delle legislazioni europee recenti. Si tratta di una panoramica generale; ogni sistema nell'attuazione è sfumato, sottile e può essere compreso totalmente soltanto nella sua applicazione concreta. Questa è più una presentazione concettuale che analitica.

a) l'Inghilterra

L'attuale governo inglese ha fatto della lotta alla delinquenza giovanile una delle sue cinque priorità e ha riformato lo Youth Justice System con la promulgazione di cinque atti legislativi:

- il Crime and Disorder Act (CDA) (1998)
- il Youth System and Criminal Evidence Act (1999)
- il Powers of Criminal Courts Act (2000)
- il Criminal Justice and Courts Service Act (2000)
- il Criminal Justice and Police Act (2001)

Questi testi si completano reciprocamente e le loro inter-relazioni sono alquanto complicate; non se ne parlerà in questa sede ma ci si limiterà a segnalare le opzioni scelte.

In generale, il dibattito non si incentra sul dilemma Protezione vs Giustizia, ma su una visione pragmatica caratterizzata da:

- l'estensione della nozione di responsabilità. Il nuovo Crime and Disorder Act abolisce la vecchia concezione del *doli incapax*, che permetteva ai minori da 10 a 13 anni di evitare la responsabilità penale, poiché li si presumeva incapaci di distinguere il bene dal male; da adesso, tutti i minori, dal compimento del decimo anno d'età, sono imputabili;
- l'introduzione di misure di sorveglianza non solo dei minori autori d'infrazioni, ma anche di quelli a rischio, soprattutto con l'istituzione del curfew (coprifuoco), per i minori fino a 15 anni, cui può essere fatto divieto di uscire di casa dopo le 21.00. Il coprifuoco può essere dichiarato a livello locale (per tutti i minori) o diretto (con l'emanazione di un Child safety order), in particolare verso uno specifico minore considerato a rischio. Da sottolineare che per la prima volta in Inghilterra si esce dal

- principio della legalità per imporre misure penali a minori che non sono soggetti penali e non sono autori di infrazioni;
- l'introduzione del Parenting Order, ovvero un'ordinanza imposta ai genitori di un giovane autore di reati o semplicemente a rischio (oggetto di un Child Safety Order) di applicare dei consigli, seguire lezioni di "guida educativa" o altro. Queste ordinanze possono essere imposte anche a genitori che non scolarizzano i loro figli, sono emanati dalla Corte e il loro non-rispetto può essere multato fino ad un massimo di £1'000. Il loro scopo è quello di responsabilizzare i genitori;
 - l'utilizzo frequente dell'imposizione dell'Anti-social Behaviour Order, misura civile imposta ai giovani con comportamenti borderline (risse, razzismo, vandalismo...) ma non del tutto criminali. Il non-rispetto di un ASBO costituisce un'ulteriore infrazione. L'idea di fondo è quella di migliorare i rapporti all'interno della comunità, criminalizzando certi comportamenti che non si riesce a gestire. Sorge spontanea la domanda: quanto è positiva la confusione tra giovani "vandali" e giovani "criminali" che ne deriva?

Queste quattro novità segnano indubbiamente un inasprimento netto della legislazione britannica nei confronti dei giovani autori di infrazioni.

L'Inghilterra ha tuttavia voluto aprirsi anche al movimento generale della giustizia riparativa inserendo nel suo sistema di Youth Justice i principi della Restorative Justice: confronto autore/ vittima, mediazione, riparazione. Ma anche in questo caso, il leitmotiv è la responsabilizzazione del minorenne, attraverso due forme introdotte dalla legge:

- il Reparation Order imposto ad un giovane riconosciuto colpevole perché possa rimediare al proprio errore, o direttamente nei confronti della vittima, o indirettamente nei confronti della comunità (con un lavoro di massimo tre mesi);
- lo Youth Offender Panel, una specie di diversione o uscita dall'ambito giuridico. Un minore alla prima denuncia, quando una misura di privazione della libertà non viene richiesta, viene indirizzato verso questa *task force* che ha il compito di organizzare il confronto autore e famiglia/ vittima /comunità, allo scopo di trovare un modo di riparazione accettabile per tutti e che permetta il recupero del minorenne; se il confronto non funziona o il giovane si rifiuta, verrà rinviato davanti al Tribunale. Questi *panel* sono un'emanazione delle *family group Conferences* secondo il modello neo-zelandese o australiano e sono composte da cittadini laici.

Per il problema dei giovani autori di reati gravi, recidivi e che mettono in pericolo la sicurezza, l'Inghilterra ricorre o alla prigione, o a dei centri chiusi per 4, 6, 8... fino a 24 mesi. Per i crimini più gravi (quelli punibili con la reclusione non inferiore a 14 anni per gli adulti) si ricorre alla reclusione a durata indeterminata "at her Majesty pleasure" (art. 90 e 91 del Powers of Criminal Courts Act 2000): questo tipo di privazione della libertà si esegue in strutture di sicurezza per i minori, e dopo la maggiore età in carceri per adulti. I condannati non possono essere rilasciati prima di aver trascorso un periodo minimo fissato dal Tribunale chiamato "il fio".

Per le misure intermedie tra la riparazione e la prigione, l'Inghilterra fa molto ricorso alle Community Sentence, come l'Attendance centre Order, il Supervision order... Tali misure intermedie sono basate su metodi di trattamento (del tipo del *traitement intermédiaire*) che si ispirano ad una concezione cognitivo- comportamentale che utilizza:

- la sorveglianza regolare da parte di un *probation officier*,
- un intervento fisso nel tempo,

- un accento particolare sulla natura dell'infrazione,
- l'intervento individuale alternato a quello di gruppo,
- il richiamo ai valori della comunità,
- la creazione di un ventaglio di possibilità d'occupazione (sport, hobby, cultura, istruzione...).

Tali misure sono applicate e sottoposte a verifica da parte degli Youth offending team, organizzati a livello locale e che dispongono di competenze di servizio sociale, salute, educazione, criminologia e diritto.

In conclusione va menzionato il ricorso alla sorveglianza elettronica, o per mezzo del braccialetto elettronico o per mezzo di misure che si basano sul riconoscimento vocale (controllo telefonico).

Il nuovo sistema inglese di Giustizia minorile, **di natura tipicamente giustizialista**, è chiaramente caratterizzato da una maggiore responsabilizzazione dei minori autori di infrazioni - e anche dei loro genitori. Fortunatamente esso non si basa soltanto sulla privazione della libertà, perché prevede tutte le possibili misure riparatrici; ma queste ultime hanno portata limitata in quanto riservate agli incensurati che commettono infrazioni poco gravi.

b) **il Belgio**

La situazione legislativa del Belgio è abbastanza complicata. In breve, oggi, il trattamento dei giovani autori di infrazioni è regolato dalla Legge dell'8 aprile 1965. Questa legge di base è tutt'ora in vigore, ma la sua portata è stata relativizzata a causa della riforma dello Stato belga e dell'orientamento verso uno Stato federale, con un trasferimento di competenze dallo Stato centrale a vantaggio delle Comunità (nel 1985, Comunità fiamminga, nel 1991, Comunità francese; nel 1995, Comunità germanofona). Ciò ha portato ad una nuova divisione delle competenze (Decreto del 04/03/1989): il Tribunal de la jeunesse (Tribunale per i minori) è competente soprattutto per i minori autori di infrazioni (competenza federale), mentre gli organi amministrativi sono competenti per i minori a rischio (competenza comunitaria).

Quella del 1965 è una legge d'ispirazione chiaramente protezionista che offre un ruolo privilegiato al Juge de la jeunesse (Giudice per i minori), al modello medico, ma rende confuso il ruolo del giudice tra minori autori di infrazioni e minori a rischio, il che provoca un controllo sociale massiccio e limita lo spazio lasciato ai diritti procedurali dei giovani imputati e alla priorità delle misure.

Le critiche verso tale legge non sono state tenere, da qui i progetti che mirano a ricondurre all'ambito penale l'intervento giudiziario nei confronti di minori soprattutto prossimi alla maggiore età che hanno commesso delle infrazioni gravi. Alla legge suddetta si rimprovera di dimenticare le vittime e di non preoccuparsi abbastanza del bisogno di sanzione provato dall'opinione pubblica. Bisogna riconoscere che la legge (art. 37) non prevede alcuna pena: soltanto la reprimende (l'avviso verbale), la mise sous surveillance (sorveglianza) da parte di un servizio sociale, il collocamento presso un privato o in una struttura appropriata o d'osservazione o d'educazione sorvegliata. Le misure alternative (lavoro socialmente utile) esistono (art. 37 c. 2) e sono ben sviluppate. Per i giovani difficili, il Belgio adotta un sistema particolare: il trasferimento della competenza sui minori di più di 16 anni, per cui una sanzione sostitutiva non si rivelerebbe adatta (art. 38), alla giustizia penale degli adulti: è dunque la giustizia degli adulti che punisce in questi casi.

Tra il 1982 e il 2001 sono stati proposti numerosi progetti di modifica della legge belga senza che nessuno fosse approvato: Progetto Gol 1982, progetto Cornelis 1996, progetto Walgrave 1998, progetto Maes 2001 e, infine, il progetto su cui attualmente si dibatte presso il Parlamento federale.

Un nuovo progetto di legge per riformare la legge dell'8 aprile 1965 relativa alla protezione dell'infanzia è adesso in discussione presso il Parlamento federale. L'obiettivo è dare una "risposta giuridica adattata" alla delinquenza minorile. Si tratta di allargare il ventaglio delle misure offerte ai giudici per i minori nel trattare i reati commessi dai minorenni, di dare ai giudici e al tribunale per i minori mezzi nuovi per rispondere più rapidamente ai reati, soprattutto quando il giovane ha riconosciuto i fatti.

La nozione di riparazione verrà privilegiata. Il ricorso alla mediazione verrà generalizzato, compreso a livello del Procuratore del Re. Il ventaglio di misure riparatrici viene allargato (gruppi d'ascolto...). Bisognerà inoltre responsabilizzare maggiormente il minore con un progetto d'impegno (che egli stesso può proporre al giudice), i genitori (convocazione sistematica, presentazione obbligatoria, multe o corsi eventuali) e i magistrati (maggiore motivazione delle decisioni). Verrà istituita la figura del magistrato di liaison (di collegamento), con il compito, ad esempio, di facilitare la ricerca del giudice dei minori di strutture disponibili presso istituzioni pubbliche di protezione dell'infanzia.

In caso di passaggio di competenza a vantaggio della giurisdizione penale ordinaria (sempre possibile se il minore ha più di 16 anni al momento del compimento del fatto), sarà necessario seguire una procedura più rapida di quella attualmente in vigore. Verranno istituite delle camere speciali all'interno della giurisdizione degli adulti e l'eventuale pena sarà scontata presso un centro federale specializzato.

Tale progetto, in via d'approvazione, continua la visione pragmatica adottata all'epoca da Christian Maes. Tuttavia non ha più l'ambizione di riformare il sistema in profondità, ma si accontenta di dargli piccoli ritocchi "correttivi". Le misure proposte hanno comunque sempre una prospettiva educativa.

c) **La Spagna**

La Spagna ha una legge moderna (12 gennaio 2000), entrata in vigore il 13 gennaio 2001 in sostituzione della vecchia legge del 1948, condannata da una sentenza della Corte costituzionale del 1991 a causa della mancanza delle garanzie offerte ai minori autori d'infrazioni. La nuova legge s'intitola "Ley organica de la responsabilidad penal de los menores".

Tale legge si basa sui principi generali seguenti:

- l'interesse dell'infanzia e della sua educazione sono i due principi che devono guidare l'applicazione di questa legge e la scelta delle misure per i minori autori d'infrazioni;
- questi due principi non devono essere guardati soltanto dal punto di vista giuridico e formale, ma anche applicati attraverso criteri "tecnici" dai professionisti del settore minorili,
- i minori autori d'infrazioni devono avere le stesse garanzie procedurali degli adulti, eccetto che per i minori si applica, inoltre, il principio dell'imputabilità,
- la privazione della libertà sotto forma di prigione è abolita,
- l'età della responsabilità penale viene elevata da 12 a 14 anni (zona penale minorile = 14 a 18 anni).

Si può dunque affermare che la Spagna ha decisamente optato per il modello protezionista, offrendo ai minori le garanzie procedurali richieste dai grandi testi internazionali.

Grazie ad un'analisi più puntuale del sistema nella sua attuazione, ci rendiamo conto che tutti gli organi della giustizia penale che intervengono sono organi specializzati, cosa che prima non si verificava: polizia, Procuratore per le indagini, Giudice che emette la sentenza, avvocato che assiste il minore o

addirittura l'Autorità di ricorso. La legge prevede anche che al tribunale si aggiunga un corpo di psicologi, pedagoghi e operatori sociali.

La nuova legge non si basa sulla privazione della libertà ma prevede le sanzioni seguenti:

- il richiamo verbale,
- il ritiro della patente o di altro permesso,
- compiti socio-educativi (partecipazione a corsi),
- lavoro socialmente utile fino a 10 ore, addirittura fino a 200 ore (atti gravi),
- il divieto di uscire il week-end (massimo 8) da venerdì pomeriggio a domenica sera da effettuarsi presso la propria abitazione.

e le misure seguenti:

- il controllo ambulatoriale per i disturbi psicologici o i problemi di tossicodipendenza,
- il sostegno educativo o la sorveglianza e il controllo da parte di un professionista dell'educazione,
- la frequentazione d'un centro diurno,
- il collocamento presso un privato, una famiglia o un "gruppo di vita",
- il collocamento a scopo curativo,
- il collocamento in un centro aperto,
- il collocamento in un centro semi-chiuso,
- il collocamento in un centro chiuso.

Le misure di collocamento durano di solito al massimo 2 anni, invece per gli atti molto gravi (utilizzo della violenza, pericolo per la sicurezza pubblica) fino a 5 anni. In caso di omicidio il collocamento può durare fino a otto anni.

La mediazione è prevista anche durante la fase istruttoria e anche come misura *sui generis* dopo la sentenza. In pratica tuttavia pare che la mediazione venga riservata a casi di poca e media gravità, e venga invece esclusa per i casi gravi.

La Spagna di fronte al terrorismo (ETA): le organizzazioni terroriste si servono spesso dei minori per diversi compiti militari o logistici. Perciò è stata prevista una legge speciale che rende competente per questi crimini la sezione del Tribunale per i minori del Tribunale di Stato. La durata massima del collocamento in luogo chiuso può raggiungere i 10 anni per un terrorista minore di più di 16 anni al momento del reato.

Per il momento gli addetti ai lavori giudicano positivamente la nuova legge, decisamente protezionista. Una domanda impertinente sulla trasformazione della pena di reclusione in collocamento in luogo chiuso: è cambiato veramente qualcosa? Questa nuova misura offre le garanzie necessarie ai minori autori di infrazioni gravi? O è soltanto un cambiamento di vocabolario?

d) **La Svizzera**

La Svizzera ha un sistema di intervento per i minori autori di reati chiamato "Diritto penale dei minori" che fa parte del codice penale svizzero - CPS (art. da 82 a 99 del CPS). Il sistema attuale risalente al 1937 (entrato in vigore nel 1942, con un solo lifting nel 1971), d'ispirazione tipicamente protezionista, è caratterizzato da:

- accento sulla persona dell'autore e non sull'atto commesso, ancora meno sull'interesse della società,
- priorità accordata alla misura educativa che ha la meglio sulla pena e, in linea di principio, la esclude (principio del "monisme judiciaire"),
- obiettivi dichiarati: educazione, prevenzione, cura,
- ruolo centrale del giudice che interviene nei 3 stadi della procedura (istruttoria, sentenza, esecuzione),
- la limitatezza dei diritti procedurali riconosciuti ai minori autori d'infrazioni,
- ruolo importante del contesto in cui vive il minore autore di reati (genitori, famiglia, scuola, club...) il cui parere è ascoltato con attenzione,
- aspetto di giustizia negoziata, basato sul principio secondo cui una misura educativa imposta senza un grado minimo di adesione dell'interessato rischia di essere controproducente,
- la privazione della libertà è l'*ultima ratio*: il massimo della reclusione è fissato ad un anno e la sua esecuzione, se superiore ad un mese, deve essere effettuata presso una struttura educativa.

Tale legge, che ha introdotto nel 1971 l'idea di riparazione con l'introduzione del lavoro socialmente utile, è stata oggetto delle critiche normalmente rivolte al sistema protezionista: insufficienti diritti ai minori, insufficiente punizione, insufficiente spazio per la vittima, insufficiente trasparenza, troppo potere al giudice. Tanto che la revisione del 2003 ha portato alla creazione della legge materiale, indipendente dal codice penale, intitolata "Lois fédérale régissant la condition pénale des mineurs", votata il 20/06/2003, che entrerà in vigore nel 2006.

La Svizzera resta fedele al modello protezionista, come la Spagna, pur con le innovazioni seguenti:

- *in primis*, le leggi (materiali e formali) si distaccano dalle leggi relative agli adulti del CPS o del CPP; un distacco simbolico destinato a mostrare la specificità degli interventi giudiziari per i minori autori d'infrazioni,
- il limite d'imputabilità inferiore (attualmente 7 anni) è elevato a 10 anni. Non si può parlare veramente di responsabilità penale perché le sanzioni tipo (multe e privazione della libertà) non sono amministrabili per i minori di 15 anni. Si parla di soglia di imputabilità che permette al giudice penale e di pronunciarsi su una misura da adottare,
- la priorità di intervento restano la prevenzione e la cura; la misura educativa è ancora prioritaria; la nuova legge permetterà invece, se del caso, la cumulatività misure- pene,
- per responsabilizzare i minori che commettono infrazioni gravi, recidivi e che mettono a rischio la sicurezza degli altri, si continua a credere alle virtù del trattamento istituzionale "classico", ma anche al trattamento istituzionale chiuso,
- la privazione della libertà diviene più consistente, il suo massimo è elevato a 4 anni (attualmente 1 anno) per casi eccezionali: una risposta agli interessi dell'opinione pubblica e dello Stato che esige una pena degna di tale nome. Le condizioni di esecuzione della pena sono tuttavia d'ispirazione educativa,
- la tutela dei diritti dei minori autori d'infrazioni durante la procedura e l'integrazione delle esigenze internazionali mediante un rafforzamento della posizione del minore, dei suoi genitori, del suo parere e delle possibilità di opporsi alla decisione del giudice,
- la diminuzione dei poteri preponderanti del giudice unico grazie alla riconsiderazione senza motivo o al ricorso,
- infine, per ridare uno spazio alla vittima, l'entrata della mediazione nella procedura, al momento dell'istruttoria, o come sentenza. La mediazione esiste già ma è discrezionale ed è utilizzata come esperimento-pilota da alcune istanze. La sua entrata nelle due nuove

leggi permetterà un ricorso più sistematico e soprattutto lo sviluppo concreto di servizi di mediazione e della formazione professionale di mediatori di giustizia.

La Svizzera non ha fatto la rivoluzione: ha tenuto ciò che funziona nel suo sistema e lo ha adattato all'evoluzione della società e alle nuove manifestazioni della delinquenza. Soprattutto ha voluto cancellare i difetti del sistema, rafforzando i diritti individuali dei minori, fissando uno spazio per i genitori e riducendo l'onnipotenza del giudice, senza cedere al richiamo a una maggiore "sicurizzazione" avvicinandosi alla giustizia degli adulti. La giustizia minorile resta separata e crede ancora alle virtù della prevenzione, dell'educazione e della cura; cerca di tenere l'allontanamento come la misura di ultimo ricorso, come chiedono i grandi testi internazionali.

e) **La Francia**

E cosa dire della Francia, la cui Ordinanza del 1945 rappresenta, secondo me, il prototipo del sistema di protezione? Dopo l'adozione di tale Ordinanza, che ha quasi 60 anni, la Francia si è spesso interrogata sul suo sistema e lo ha modificato, parzialmente, almeno 26 volte, di cui 10 negli ultimi anni, ma non ha mai negato lo spirito protezionista che guida gli interventi sui minori, ovvero la doppia competenza giudice per i minorenni, magistrato per i minori autori di reati e tutore dell'infanzia a rischio.

Le ultime modifiche della legge hanno riguardato soprattutto le possibilità d'intervento rapido nei confronti dei giovani autori di infrazioni, maggiori garanzie per l'infanzia, l'introduzione della riparazione (mediazione, lavoro socialmente utile) e gli interventi educativi, in strutture per giovani con gravi disturbi. Si vedano le innovazioni seguenti:

Garde à vue (sorveglianza): un avvocato, compreso quello d'ufficio, può intervenire fin dall'inizio e dialogare con il minore (anche durante tutta la procedura e durante la comparsa di fronte al giudice). Gli interrogatori dei minori sottoposti a tale misura sono videoregistrati (misura applicata dopo il 16 giugno 2001),

Case e antenne di giustizia e di diritto: sono strutture create all'esterno dei Palazzi di giustizia per sviluppare una "giustizia di vicinanza" rivolta a tutta la popolazione ma utilizzabile anche per i minori. Vi si effettuano i "richiami alla legge", gli "avvertimenti" o le "mediazioni penali", soprattutto su iniziativa del Procuratore della Repubblica (PR), che incarica alcuni delegati del procuratore provenienti dalla società civile. Più specificamente per i minori verrà scelta una misura o un'attività di sostegno o di riparazione nei confronti della vittima o nell'interesse della collettività.

Il lavoro socialmente utile (TIGE) esiste già da qualche anno e può essere applicato a minori di più di 16 anni riconosciuti colpevoli e con il loro consenso. Il TIGE può durare da 40 a 240 ore ed essere scontato come misura unica o accompagnato da una pena di reclusione con rinvio (sospensione).

Collocamenti: oltre a quelli "classici" da svolgersi nei "Foiers d'actions educatives" (FAE, case di azione educativa) oppure nei collocamenti familiari, dal 1999 sono state create due nuove strutture:

- il Centre de placement immediat (CPI, centro di collocamento immediato) 12 posti per una durata da 1 a 3 mesi, dove valutare le difficoltà del minore, effettuare bilanci sul suo stato psicologico, della salute, del percorso scolare o professionale e proporre *in fine* al giudice un orientamento. Nel 2001 ne sono stati aperti 43 e 7 programmati per il 2002.
- il Centre éducatif renforcé (CER, centro educativo rinforzato) è una piccola unità di 5/6 posti con 5/6 educatori che si fanno carico 24h/24 dei minori autori d'infrazioni, multirecidivisti o in situazioni di estrema marginalizzazione, per un soggiorno di rottura per allontanamento geografico e per un programma d'attività intensiva (per es. progetti umanitari, lavori di utilità collettiva, mestieri di marineria, sport, ecc.).

Detenzione provvisoria: dopo il 1° gennaio 2001, il giudice per i minori o il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni non possono più ordinare la detenzione provvisoria durante le indagini preliminari. Deve essere nominato un nuovo giudice, il "Giudice per le libertà e per la detenzione" che decide di confermare o meno il mandato di fermo (*dépôt*).

Dopo la sentenza, l'estinzione della pena e la sospensione sono comunque applicabili ai minori dopo alcuni anni. Il Collocamento sotto sorveglianza elettronica è giuridicamente applicabile ai minori condannati a una pena di reclusione non superiore ad un anno o in caso di *reliquat* non superiore ad un anno: questa misura può esser decisa dal giudice per l'applicazione della pena o a lui richiesta dal PR o dal condannato (o con il consenso di quest'ultimo e l'accordo dei genitori).

e) **Il Consiglio d'Europa**

Il Comitato di esperti sulle nuove modalità di gestione della delinquenza minorile e sul ruolo della giustizia per i minori (PC-JU) è stato fondato nel 1999 dal Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) e si è riunito sette volte sotto la presidenza di David WALKER (Irlanda). Ai suoi lavori hanno partecipato degli esperti e il Comitato ha redatto un progetto di raccomandazione nel 2003.

Per quanto ci riguarda oggi, possiamo notare:

"Nuove risposte.

La delinquenza minorile è generalmente poco grave, la maggioranza dei minorenni autori di infrazioni ne commettono solo una o due e le misure alternative al procedimento penale mostrano tassi di successo elevato. La Raccomandazione condivide dunque l'opinione predominante secondo la quale è preferibile tenere gli autori di infrazioni minorenni fuori dal sistema della giustizia penale, come consiglia la Raccomandazione n° R (87) 20. La volontà di evitare il sistema penale deriva dal fatto che i giovani commettono spesso poche infrazioni relativamente minori e che una reprimenda o un avviso verbale in molti casi bastano per dissuaderli dalla recidiva. Si tiene semplicemente conto del fatto che il ricorso al sistema di giustizia penale in queste situazioni è sproporzionato, costoso e potenzialmente controproducente, eccezion fatta nei casi di contestazione della responsabilità dell'infrazione e quando le il procedimento penale sembra offrire risultati migliori per tutte le parti interessate, compreso il minore.

Per evitare decisioni sproporzionate, bisogna tener conto della situazione e dei precedenti del minore come della natura e della gravità dell'infrazione. Un intervento giustificato dall'istanza della protezione sociale non deve far dimenticare la necessità di rispettare il principio di proporzionalità nonché la regolarità delle procedure.

Allargando la gamma e l'applicazione delle soluzioni alternative al trattamento formale dei giovani autori di reati da parte dei tribunali, si rendono disponibili risorse che dovrebbero permettere alla giustizia minorile di concentrare i propri sforzi sui reati gravi, violenti e ripetuti. Con un minor carico di lavoro, i tribunali possono gestire le loro risorse più efficacemente e prendere delle decisioni che tengano conto di tutti gli aspetti delle cause più gravi. I magistrati necessitano di opzioni molto più complesse della sola ammenda o pena di reclusione, e molti paesi europei fanno attualmente uso di un largo ventaglio di misure che implicano la partecipazione della collettività. Nei Paesi Bassi, ad esempio, la nuova "condanna all'esecuzione di compiti", che pone l'accento su lavoro e formazione, rappresenta ormai più della metà delle pene comminate. Questi compiti vanno da progetti di breve durata e intensità a impegni di più maggiore durata (fino a tre mesi) presso centri di formazione diurna. Tali sanzioni sono adattate alla natura e alla gravità dell'infrazione, ai precedenti del minorenne e delle

eventuali circostanze attenuanti, pur essendo concepite per rimuovere le cause dell'infrazione, e comportano misure per evitare la recidiva.

Altre opzioni esistono nel quadro delle sanzioni e delle misure che coinvolgono la comunità : programmi (intensivi) di supervisione e di sostegno in seno alla comunità (probazione), indennizzo e riparazione per le vittime, mediazione, ingiunzione a seguire un trattamento (ad esempio per le tossicomanie, l'alcoolismo, il gioco d'azzardo) e, se del caso, alcune forme di restrizione della libertà, come il coprifuoco e la sorveglianza elettronica. Ovviamente tali misure non devono minacciare o compromettere la sfera privata, la dignità o altri diritti fondamentali dei minori autori d'infrazioni. Ecco perché sarebbe necessario elaborare delle Regole europee per le sanzioni e le misure applicate all'interno della comunità, analoghe a quelle già esistenti per gli adulti, cfr. Raccomandazione N° R (92) 16 e Raccomandazione Rec (2000) 22. Tali regole sono necessarie anche perché opzioni di carattere "comunitario" come il coprifuoco e la sorveglianza elettronica vengano giustificate solamente nel caso in cui il contenuto concreto di tali misure presenti un vantaggio per il giovane autori di infrazioni e contribuisca al suo inserimento nella società.

[...] La giustizia riparatrice⁵, che riunisce tutte le parti interessate da un'infrazione per discutere insieme le sue conseguenze e ripercussioni, fa sempre più parte delle strategie della giustizia minorile. In molti paesi agli autori di infrazioni si offre sempre di più la possibilità di porgere delle scuse alle loro vittime e di riparare i tori causati per aiutarli a prendere atto e a comprendere l'impatto del loro comportamento sugli altri e a correggerlo. Questo processo rafforza il rispetto non solo per il sistema giudiziario, ma anche per i valori sociali alla sua base. Tuttavia, l'obbligo di riparazione e la mediazione non sono sempre adatti o possibili e devono intervenire soltanto con il pieno consenso della vittima. In alcuni casi, e *de facto* in assenza di una vittima identificabile, una riparazione a vantaggio della collettività risulta più appropriata."

IV. Conclusioni

i. Punti comuni

Considerando gli esempi citati, ci si rende conto che non c'è sempre una risposta unanime alla delinquenza minorile e che alcuni stati europei cercano risposte più retributive che altri, quando la problematica è invece uguale per tutti: ci sono tre tipi di delinquenza:

1. la delinquenza detta identitaria (o ubiquitaria), che è legata alla tradizionale trasgressione tipica del passaggio dall'adolescenza all'età adulta,
2. la delinquenza patologica, legata a turbe della personalità,
3. la delinquenza di esclusione, legata a gravi fattori sociali come la disoccupazione, la mancata integrazione, le migrazioni, il fallimento scolastico, utilizzo di sostanze stupefacenti, mancanza di prospettiva.

Per le prime due manifestazioni di delinquenza, tutti sono d'accordo per trovare risposte flessibili, leggere, non stigmatizzanti.

Per la terza forma, la più difficile, che comportale manifestazioni più estreme, i reati più gravi e la maggiore recidiva, i pareri sono contrastanti e i modelli vengono messi a confronto. Alcuni basano il loro intervento sul bisogno di sicurezza della società (nel ostro caso Belgio ed Inghilterra); altri continuano a focalizzare la loro azione su principi educativi che possano trasformare l'autore dei reati (Spagna, Francia, Svizzera).

⁵ Si veda Raccomandazione N° R (99) 19 sulla mediazione in materia penale.

Due concessioni sono tuttavia state fatte da tutti i sistemi in base alle nuove evidenze:

- è necessario reintrodurre la vittima nel processo e responsabilizzare gli autori: di conseguenza va dato un largo spazio ai principi della giustizia riparativa;
- l'infanzia deve vedere riconosciuti i propri diritti procedurali, come indica La Convenzione sui diritti del fanciullo e i testi nati come suo corollario (Regole di Riyad, dell'Avana, Legge Modello).

b) Cercare il senso

Quando gli uomini inventarono una giustizia per i minori, circa 100 anni fa, cercarono di uscire dalla logica retributiva, vollero evitare i fallimenti dell'imprigionamento, cercarono di dare un nuovo ruolo al fanciullo, oggetto di protezione e soggetto vulnerabile. Immaginarono allora un modello di protezione che costruirono su un principio di grande generosità: il bene del fanciullo. Presero le distanze dall'atto – e quindi dal passato – per guardare all'avvenire. Fu un atto di fede nella capacità degli esseri ad evolversi, nella forza dei genitori a trovare delle risorse, nelle competenze dei servizi di trovare soluzioni nuove e nella competenza del magistrato di valutare obiettivamente l'interesse di un minore accusato di reato.

I modelli che ci vengono proposti oggi, a immagine di quello belga o inglese, si proclamano di mirare al pragmatismo o a obiettivi concreti e rifiutano ogni forma di paternalismo, come se avessero paura. Il nostro ventesimo secolo ha aggirato il padre, la regola e la legge: anche i nostri sistemi di intervento per i giovani autori di reato cancelleranno ogni referenza simbolica?

Pare necessario, quando si crea una legge, che i presupposti su cui ci si basa siano chiari: filosofia generale come modello- modelli di riferimento. Altrimenti, si rischia la confusione, il procedimento puramente fattivo e l'assenza di permanenza. Una legge invece ha anche un valore simbolico e un sistema deve avere la sua ancora; è difficile ammettere un sistema misto che prenda un pizzico di questo e una punta di quello, spezie miste raccolte un po' a caso secondo la moda del momento.

Osiamo dunque dichiarare a che modello vogliamo richiamarci e quali sono i nostri obiettivi.

Come rispondere al meglio all'aggravarsi della delinquenza e ai bisogni di sicurezza dei cittadini? Probabilmente permettendo alla vittime di prendere parte al processo e dando più trasparenza all'azione giuridica della giustizia minorile, che è rimasta segreta per troppo tempo. Gli elementi della giustizia riparativa offrono i mezzi per associare la comunità all'esercizio di questa giustizia particolare; responsabilizzando eccessivamente, tuttavia, essa ricade nel penale e contiene *in nuce* il pericolosi scivolare verso un'applicazione senza sfumature dei principi di tariffazione.

La sanzione è sufficiente? La storia ci ha insegnato che la sanzione non ha alcun effetto dissuasivo, ancora meno effetto educativo, al contrario molto spesso marginalizza l'autore dei reati, lo spinge alla rivolta, lo fissa nella criminalità: ciò è evidente nella giustizia degli adulti (tasso di recidiva...). Si fa bene a rafforzare le misure retributive per i minori autori di reati? Questa politica, a lungo termine, è pericolosa: dando l'illusione momentanea di una maggiore sicurezza, di fatto nutre il sentimento di rivolta e non risolve alcun problema. Può essere paragonata ad alcune politiche attuali che cercano di risolvere un problema annientando e distruggendo piuttosto che eliminando le cause.

Non siamo ingenui, nelle nostre società ci sono difficoltà reali e un aumento dei problemi della gioventù dovuto ai nostri errori di adulti. È curioso che dopo aver proibito di proibire non si trovino altri rimedi ai mali nati da questo spirito libertario che la reclusione e la marginalizzazione, quindi la negazione della libertà.

Ammettiamo una verità consolidata: il bambino e l'adolescente hanno dei bisogni specifici: cerchiamo di trovare risposte diversificate, numerose, sfumate, risposte che favoriscano l'effettiva responsabilizzazione del minore, ovvero la sua voglia di fare altrimenti, la sua volontà di crescere e la sua ambizione di diventare libero, spezzando le sue catene di bambino. Sussistono grossi dubbi sul fatto che la sola sanzione e ancora meno la sola privazione della libertà siano lo stimolo adatto verso questa responsabilizzazione.

I nostri sistemi devono essere coerenti e rispondere all'insieme dei problemi che affrontano: tanto la piccola delinquenza identitaria che le manifestazioni spettacolari di rivolta o di utilizzo dei giovani da parte di associazioni a delinquere. Curare troppo senza responsabilizzare non è sufficiente, punire troppo senza riflettere è controproducente.

Nessuna risposta potrà essere soddisfacente se non rispetta le persone (bambino, adolescente, genitori), se non tutela i loro diritti e soprattutto se dimentica il senso. La legge a bisogno di una referenza; i magistrati hanno bisogno di conoscere la loro missione, i minori hanno bisogno di nutrire fiducia, il pubblico deve credere nell'intervento delle giustizia. Dove trovare il senso? Probabilmente nel credere che il bambino porti in sé le possibilità di cambiare e che il suo gesto, anche criminale, non è per caso.

Bibliografia

- AUSTRIAN DELEGATION (ONU ; Commission des droits de l'homme), 23.4.2002
- BLATIER C, ROBIN M., *La délinquance des Mineurs en Europe*, Presses Universitaires de Grenoble, 2000
- BOEHLEN M., *Kommentar zum schweirischen Jugendstrafrecht*, Berne, 1975
- CARTUYVELS Y., *Les grandes étapes de la Justice des Mineurs en Belgique* en *Journal du droit des Jeunes*, no 207, septembre 2001, Lièges, p. 13, svt
- CONSEIL de l'Europe., Comité européen pour les Problèmes criminels (CDPC), *Projet de recommandation sur les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la Justice des mineurs*, 14.03.2003, Strasbourg, doc PC-JU (2003)1
- GRAHAM J., *Recent Developments in Youth Justice in England and Wales*, in *Youth Care, Youth Punishment*, FICE, Frankfurt / Mai 2002
- HEBEISEN D, *Das neue materielle Jugendstrafrecht*, in Hubschmid A. et Sollberger J. *Zur Revision des allgemeinen Teils des schweireischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht*, Stämpfli, Berne, 2004, p. 144 svt
- IACONO P., *Protection et Aide à la Jeunesse en Belgique*, in *Youth Care – Youth Punishment* op. cité ci-dessus, p. 153 e seguenti.
- LAZERGES Ch., BALDUYCK J-P., *Mission interministérielle sur la prévention et le traitement de la délinquance des mineurs*, Rapport au Premier Ministre, Paris, avril 1998
- MAES C, *Avant projet de loi portant réponse au comportement délinquant des mineurs*, Texte non publié
- PICAL D., membre du Comité d'experts du Conseil de l'Europe, note manuscrite, non publiée (avril 2002)
- ORNOSA FERNANDEZ M. R., *La nueva ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores*, in *Noticias jurídicas*, marzo 2001
- SANCHA V., *Las Medidas alternativas al internamiento*, Ministerio de trabajo y asuntos sociales, 16 marzo 2001
- SANTANA VEGA D. M., *Das neue Jugendstrafrecht*, in *Revue pénale suisse*, Tome 119, no 4, p. 410 svt, Berne, Stämpfli 2001
- STETTLER M., *Avant-projet de loi concernant la condition pénale du mineur*, OFJ, Berne 1986

- De TERWAGNE A., L'avant-projet de loi « portant réponse au comportement délinquant de mineurs », en question, in *Journal du droit des Jeunes*, no 209, septembre 2001, Liège, p. 14 svt
- TULKENS Fr., MOREAU Th., *Droit de la Jeunesse, Aide, Assistance, Protection*, Bruxelles,, 2000
- Youth Crime briefing, NACRO, London, décembre 2001
- Youth Crime Section update, NACRO, London, décembre 2001
- ZERMATTEN J., La nouvelle Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMIn), Working-report 3-2004, IDE, Sion, octobre 2004
- ZERMATTEN J., The swiss federal statute on Juvenile criminal Law, article à paraître in *Reports on Juvenile Justice*, Editions Kluwer/Springer, La Haye, décembre 2004
- ZERMATTEN J., Cent Ans de Justice Juvénile (Ed. responsable), Institut international des droits de l'enfant, (IDE), Sion avril 2000

Site : www.childsrights.org

Alfio Maggiolini

DEVIANZA, TRASGRESSIONE E LEGALITÀ

NEGLI ADOLESCENTI DI OGGI

E IL SIGNIFICATO DELLE ATTIVITÀ RIPARATIVE

UN MODELLO DI INTERVENTO PSICOLOGICO CON GLI ADOLESCENTI ANTISOCIALI. L'ESPERIENZA DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE DI MILANO

Nell'intervento sulla delinquenza minorile si confrontano e a volte si contrappongono diverse logiche: sanzionatoria, che trova nel ricorso alla detenzione o comunque alla limitazione della libertà la propria principale espressione; psicosociale, spesso attuata attraverso misure alternative, che si propongono soprattutto di sostenere il processo di responsabilizzazione del minore attraverso una presa in carico psicologica, sociale o educativa; diversiva, che si propone soprattutto di evitare un ingresso precoce dell'adolescente nel sistema penale; riparativa, che pone l'accento soprattutto sulla vittima del reato più che sul solo autore; di protezione dei diritti del minore, che presta soprattutto attenzione alla fase del giudizio, anche per evitare che esigenze di presa in carico psicosociale possano far predisporre interventi che vadano al di là del limite dell'intervento penale; terapeutica, che pone l'accento sul disturbo psicopatologico che può essere alla base del comportamento delinquenziale.

In realtà, queste diverse prospettive, più che essere contrapposte sono complementari. E' evidente, per esempio, che le misure alternative sono più spesso attuate a favore dei minori meno a rischio o con comportamenti delinquenziali meno gravi, mentre gli interventi più intensivi o più limitativi della libertà sono soprattutto rivolti ai minori con comportamenti devianti più persistenti e gravi, o per i quali altre misure si sono rivelate inefficaci.

Nell'attuale quadro legislativo, l'intervento psicologico all'interno dei Servizi della giustizia minorile è soprattutto rivolto ad evitare l'allontanamento dell'adolescente dal suo ambiente di sviluppo e a favorire, nello stesso tempo, la sua capacità di assumersi la responsabilità del proprio comportamento. In questa prospettiva, nell'intervento a favore degli adolescenti sottoposti a procedimenti penali, appare

centrale il sostegno al percorso evolutivo, inteso in particolare come aiuto alla formazione di una capacità di responsabilizzazione. L'intervento psicologico non consiste, quindi, nell'effettuare una diagnosi peritale volta soprattutto a discriminare tra normalità, alla quale applicare pene, e patologia, da indirizzare ad un sistema di cura. L'obiettivo è di sostenere il processo evolutivo del minore, in ogni caso, quale che sia il livello di difficoltà che ostacola il suo percorso di inserimento sociale, sia che si tratti di conflitti evolutivi adolescenziali, o di patologia della personalità e del comportamento antisociale o di psicopatologie che implicino la perdita del contatto con la realtà. Da questo punto di vista il carcere, la comunità terapeutica o la messa alla prova possono essere intese come diverse strategie, che sono mirate alla stessa finalità generale.

Il concetto di responsabilità, da un punto di vista psicologico, non coincide con la capacità di intendere e volere, cioè di essere padrone delle proprie intenzioni. La responsabilità è un atto soggettivo, che implica la capacità di assumersi un impegno all'interno di un legame sociale riconosciuto, riconoscere le conseguenze del proprio comportamento, indipendentemente dalle proprie intenzioni, ed essere disponibile a riparare errori commessi. E' evidente che questo concetto fa riferimento a capacità di entrare in rapporto con l'altro all'interno di una relazione di ruolo, e non ad una particolare abilità cognitiva o al mantenimento dell'esame di realtà.

Gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della capacità di assumersi responsabilità possono essere, di caso in caso, costituiti da conflitti evolutivi o da una psicopatologia, individuale o familiare, ma anche da un disagio psicosociale o da una cultura deviante d'appartenenza. Di conseguenza, l'intervento psicologico con gli adolescenti antisociali dovrebbe essere soprattutto rivolto ad una valutazione delle problematiche evolutive che impediscono la sua capacità di assumersi responsabilità, e a fornire un sostegno al minore e al suo contesto di crescita, perché sia in grado di acquisire un'identità sociale.

Nel corso degli anni di applicazione del Codice di procedura penale minorile, all'interno dei Servizi della giustizia minorile di Milano si è andata consolidando una pratica di intervento a favore dei minori che entrano nel circuito penale, che colloca il ruolo del lavoro psicologico nel processo di valutazione e di trattamento in una prospettiva evolutiva. Nel volume *Adolescenti delinquenti. Il lavoro psicologico nei Servizi della giustizia minorile* (Maggiolini, 2002) sono presentate esperienze e riflessioni che sono nate all'interno del lavoro psicologico nei Servizi della Giustizia Minorile della Lombardia: il Centro per la Giustizia Minorile, il Centro di Prima Accoglienza, l'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni e l'Istituto Penale Minorile "Cesare Beccaria" di Milano e l'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Brescia, in cui operano sia psicologi dipendenti dal Ministero della Giustizia sia consulenti, la maggior parte dei quali all'interno della convenzione con la cooperativa sociale Minotauro (che è stata avviata nel 1992 da Gustavo Pietropolli Charmet con un gruppo di collaboratori). Gli stessi principi orientano il lavoro che si svolge presso il Minotauro in due progetti finanziati dal Comune di Milano in base alla Legge 285, "Trattamento psicoterapeutico e educativo integrato per minori sottoposti a procedimenti penali", con il Centro per la Giustizia minorile di Milano, e "Non imputabilità e responsabilità: intervento a favore dei minori di quattordici anni denunciati", con il Servizio minori con procedimenti penali del Comune di Milano, soprattutto orientato ad obiettivi preventivi.

Anche se è difficile reperire dati sull'efficacia del trattamento all'interno dei Servizi, è possibile ritenere che il tipo di intervento delineato dal Codice di procedura penale minorile, così come è realizzato nella pratica di lavoro di questi Servizi, costituisca in realtà un interessante modello di trattamento della devianza minorile, con risultati almeno confrontabili con quelli di trattamenti attuati in modo sperimentale (Henggeler *et al.*, 1998). E' noto tra l'altro non solo che in Italia le denunce restano particolarmente basse, se confrontate con gli altri Paesi Europei (per mille minori imputabili i minori denunciati in Italia sono 9,7, mentre sono 43,5 in Francia e in Finlandia, 81,9 in Germania, 24,3 in Grecia, e 32,5 nel Regno Unito. Fonte: Osservatorio minori di Firenze), ma che anche l'uso del carcere è effettivamente residuale (Barbagli, Gatti, 2002).

Fino agli anni '70/'80 vi era un diffuso pessimismo sull'efficacia di ogni tipo di trattamento della delinquenza minorile. A seguito di un'approfondita analisi della letteratura sugli interventi con i delinquenti, Martinson (1974) arrivava alla conclusione che i migliori interventi educativi o la migliore

psicoterapia non possono aver ragione e nemmeno ridurre in modo apprezzabile la potente tendenza dei delinquenti di continuare nel loro comportamento delinquenziale.

Ricerche più recenti, di tipo meta-analitico (Mc Guire, 1995), giungono, invece, a conclusioni meno pessimistiche: un'analisi degli studi pubblicati, in lingua inglese, su riviste internazionali, raccogliendo e mettendo a confronto i più diversi tipi di trattamento della delinquenza minorile, realizzati su basi scientificamente attendibili, è arrivata a stimare che l'effetto del trattamento è in media collocabile intorno al 10%. Questo risultato indica che un intervento sulla delinquenza minorile, confrontato con un non intervento, riduce del 10% le probabilità di recidiva. L'elevata variabilità dei risultati rispecchia il fatto che ci sono importanti differenze nei comportamenti antisociali trattati, che non sempre sono prese in considerazione nei programmi di trattamento e di verifica dei loro risultati.

Le conclusioni alle quali portano le meta-analisi tendono ad indicare che i risultati degli interventi classici di psicoterapia non sono incoraggianti, così come d'altra parte quelli degli interventi farmacologici, in particolare se sono effettuati in assenza di un'associazione con paralleli interventi psicosociali. Il counseling psicologico complessivamente ha effetti trascurabili, anche se in trattamenti psicologicamente appropriati, integrati con altri interventi, si ha una riduzione fino al 50% delle recidive, confrontati con i gruppi di controllo. D'altra parte, è accertato che gli interventi a carattere punitivo dimostrano d'avere un effetto sostanzialmente negativo, perché peggiorano le percentuali di recidivismo. In realtà, scorporando l'analisi dei risultati si può vedere che la scarsa efficacia degli interventi sulla delinquenza minorile è, in gran parte, dovuta proprio agli effetti negativi della detenzione. Bisogna comunque ricordare che, ovviamente, negli studi sui trattamenti carcerari e comunitari i delinquenti hanno in genere disturbi antisociali più gravi e che queste metaanalisi spesso non distinguono bene le caratteristiche dei minori all'inizio dell'intervento (Mc Guire, 1995).

I programmi d'intervento più efficaci sono multimodali e integrati (progetti che agiscono sul minore e sui suoi diversi contesti e che combinano strategie psicologiche e educative), soprattutto orientati a riconoscere un senso soggettivo al comportamento antisociale e a sostenere l'acquisizione di responsabilità del comportamento, favorendo la costruzione dell'identità dell'adolescente e il suo inserimento sociale. Questi interventi sono tanto più utili quanto più sono precoci.

L'intervento psicologico nei Servizi della Giustizia minorile è un intervento integrato (psicologico, sociale, educativo) e multimodale (in quanto tenta di agire sia sul minore sia sul suo contesto di sviluppo), che intende il comportamento antisociale come una difficoltà nella costruzione dell'identità sociale, un compito di sviluppo fase specifico dell'adolescenza, che si manifesta in particolare come incapacità di assumersi la responsabilità del proprio comportamento. Più che sulla carenza di funzioni di controllo, o di elaborazione cognitiva o sulla distorsione nell'interpretazione delle intenzioni ostili degli altri, l'attenzione è posta sulle difficoltà di costruzione dell'ideale, che regola l'assunzione di responsabilità del comportamento.

In effetti, da un punto di vista evolutivo i bambini che tendono a diventare adolescenti antisociali hanno difficoltà nel processo d'internalizzazione dei controlli (mancanza di senso di colpa, deficit d'attenzione, difficoltà nel controllo dell'impulsività) (Loeber *et al.* 1998), ma queste difficoltà di controllo del comportamento possono essere spiegate non solo con problemi cognitivi (come la capacità di pensare alle conseguenze delle proprie azioni o di prestare attenzione), ma anche e soprattutto con problemi narcisistici (difficoltà a costruire un'idea di sé di valore) e con difficoltà di costruire legami d'attaccamento (insensibilità o freddezza, che è alla base della mancanza di senso di colpa), collocando in questo modo il disturbo antisociale all'estremo dello spettro del disturbo narcisistico (Kernberg, 1999; Hare, 1993).

Questa prospettiva è in sintonia con recenti teorie del comportamento antisociale (Lahey, Moffitt, Caspi, 2003), che riconoscono l'importanza della combinazione di una predisposizione individuale, basata su specifici tratti di temperamento, come problemi di autostima o emotività negativa, difficoltà di controllo e insensibilità (Lahey, Waldman, 2003) con negative interazioni educative, nell'infanzia, che trasformano le predisposizioni in problemi di comportamento (Snyder, Reid, Patterson, 2003), anche attraverso la costruzione di sistemi di aspettative nelle relazioni interpersonali (Dodge, Lochmann, Laird, 2001). Questi sistemi di rappresentazione di Sé e dell'altro acquistano, comunque, una particolare

importanza nel momento della ridefinizione di sé in adolescenza e della costruzione dell'identità sociale (*maturity gap*; Moffitt, 2003). Poiché l'adolescente utilizza il comportamento antisociale come un modo per costruire la propria identità sociale, nella comprensione del comportamento delinquenziale è importante considerare i suoi desideri, valori e modi di interpretare le relazioni. La messa in atto vera e propria del comportamento dipende dalle motivazioni e dai sistemi di valori individuali (l'ideale) in relazione alle opportunità del contesto territoriale, in funzione di scopi (Wikstrom, Sampson, 2003), che sono in connessione con i compiti evolutivi adolescenziali.

La definizione specifica degli obiettivi del trattamento dei minori sottoposti a procedimenti penali non può essere scissa da una corretta valutazione del loro comportamento, dei loro bisogni evolutivi e della loro psicopatologia.

Nella descrizione di diverse tipologie di adolescenti che commettono reati, è stata proposta una fondamentale distinzione tra delinquenti il cui comportamento è limitato all'adolescenza (diffuso, non patologico, in cui la componente sociale è predominante e il comportamento poco aggressivo), e delinquenti il cui comportamento si estende per tutto l'arco della vita (più raro, patologico, accompagnato da comportamento aggressivo, in cui è spesso più importante la dimensione neuropsicologica e la componente ereditaria). A questi gruppi si aggiunge un gruppo moderatamente cronico, con un comportamento antisociale intermittente, che caratterizza delinquenti spesso isolati e socialmente ritirati (Moffitt, 2003).

Questa distinzione è fondamentale, in quanto riconosce l'importanza della dimensione delle tensioni evolutive nel determinare il comportamento antisociale, distinguendo adolescenti trasgressivi e adolescenti antisociali, ma non appare sufficiente ad orientare la valutazione all'interno dei Servizi della Giustizia minorile.

In primo luogo, infatti, se è vero che gli adolescenti antisociali sono i responsabili della maggior parte dei reati, occorre anche riconoscere che tra questi è possibile individuare un sottogruppo, che è spesso responsabile dei reati più gravi. I primi, infatti, sono prevalentemente impulsivi, poco violenti, con problemi narcisistici, ma sono in qualche modo in grado di legarsi a qualcuno e che usano l'aggressività soprattutto in termini reattivi. I secondi, invece, sono soprattutto caratterizzati da insensibilità e possono anche non essere particolarmente impulsivi, mentre usano l'aggressività in senso predatorio, sadico, più come attacco che come difesa, e sono soprattutto caratterizzati da una mancanza di senso di colpa e di capacità di legame. Mentre il primo gruppo rimanda ai disturbi narcisistici di personalità (grandiosità, fantasie di successo illimitato, sfruttamento, auto attribuzione di diritti, mancanza d'empatia e arroganza, senso d'essere speciali) e/o ad una personalità borderline (soprattutto per le ragazze), il secondo tipo è piuttosto legato a caratteristiche di personalità narcisistica e schizoide, caratterizzato in particolare da indifferenza, mancanza d'amici stretti, freddezza emotiva, distacco, spesso ulteriormente associata con il disturbo paranoide di personalità e più vicino alla descrizione del vero nucleo psicopatico, che è stata descritta da Hare (1993).

Oltre agli adolescenti trasgressivi, antisociali e psicopatici, in altri casi ancora ci si trova, invece, confrontati con un disturbo mentale, in cui si può perdere il senso di realtà, più che con un disturbo di personalità e del comportamento, anche se la perdita del senso di realtà può non essere un esordio schizofrenico, ma essere temporanea o essere a carico della cultura di gruppo d'appartenenza (Skodol, 1998).

Al di là di queste tipologie, inoltre, bisogna riconoscere che vi sono anche adolescenti che commettono reati soprattutto perché appartengono ad una cultura deviante, come può accadere per esempio nel caso dei Rom. In questo caso le motivazioni sociali sono preponderanti su quelle psicologiche individuali e le loro trasgressioni non sono antisociali, ma rappresentano piuttosto la via all'inserimento sociale nel gruppo d'appartenenza.

Altri adolescenti, infine, come i minori stranieri immigrati senza la famiglia, commettono reati soprattutto come strategia di sopravvivenza all'interno del nuovo Paese.

Una corretta valutazione delle caratteristiche dei minori che entrano nel circuito penale è la premessa indispensabile per un intervento efficace. In questo senso la valutazione psicologica non è

prioritariamente finalizzata alla diagnosi del disturbo, da cui deriva una cura, ma alla comprensione del senso soggettivo delle scelte del minore e dei suoi comportamenti, all'interno del suo ambiente di vita, come base per la formulazione di un progetto di intervento psicosocioeducativo.

Alla valutazione psichiatrica si deve quindi unire la valutazione clinico-evolutiva del minore e del gesto delinquenziale, funzionale a comprendere la sua organizzazione di personalità ed il senso soggettivo che assume il gesto antisociale. Un approfondimento specifico di questa dimensione individuale fornisce dati preziosi sulle motivazioni del reato e sulla possibilità del minore di rispondere positivamente alle misure disciplinari e alle proposte educative. A questa valutazione occorre, inoltre, unire quella del contesto familiare e sociale, che spesso hanno un'importanza cruciale nel determinare il comportamento delinquenziale e le eventuali recidive. La valutazione dei fattori di rischio e di protezione rispetto all'eventuale recidiva va unita a quella dei bisogni evolutivi e delle specifiche fragilità del minore (anche in riferimento a particolari problemi di gestione istituzionale, come per l'aggressività auto o eterodiretta).

Tra gli strumenti di valutazione, al di là di quelli più tradizionalmente utilizzati nel lavoro psicologico, come i test proiettivi (Rorschach o TAT) o i questionari di personalità (come l'MMPI), sono utili strumenti a più specifico valore istituzionale, che consentano quindi una valutazione di questi elementi (i rischi di recidiva, il contesto familiare, le caratteristiche di personalità più frequentemente associate al comportamento delinquenziale: narcisismo, impulsività, passività e isolamento, persecutorietà) e supportino l'osservazione del comportamento dell'adolescente all'interno del percorso istituzionale (rapporto con l'adulto, con il gruppo dei pari, atteggiamento nei confronti del reato, capacità progettuale, impegno, capacità di adattamento).

A questo scopo, presso i Servizi della Giustizia minorile di Milano è stato messo a punto uno strumento di osservazione per le diverse aree (rischio di recidiva, contesto familiare, aspetti di personalità, osservazione del comportamento) che possono essere compilati dai diversi operatori (lo strumento è ancora in una fase di sperimentazione). Questi strumenti sono utili in quanto organizzano le osservazioni degli operatori rispetto all'adolescente, al suo percorso penale e al suo ambiente e possono anche costituire la base per ricerche sistematiche sulle caratteristiche dei minori che entrano nel circuito penale e sull'esito degli interventi.

Tra gli strumenti autosomministrati appare particolarmente utile la YSR (*Youth Self Report*) di Achenbach, uno strumento sempre più utilizzato a livello internazionale, che descrive i problemi di comportamento degli adolescenti (esternalizzazione, internalizzazione, problemi di pensiero) e che può essere utilizzato anche per verificare i cambiamenti del minore durante o al termine dell'intervento.

Oltre all'uso di strumenti, comunque, nella valutazione degli adolescenti sottoposti a procedimenti penali è soprattutto fondamentale l'individuazione del senso soggettivo (simbolico ed evolutivo) del reato, per l'adolescente e il suo contesto, nel quadro di una valutazione più complessiva della sua personalità, intesa come modalità in cui va costruendo la sua identità sociale e la sua capacità di responsabilizzarsi del suo comportamento. In questa prospettiva, un furto, per esempio, può avere il senso di appropriarsi di un oggetto di valore, nella realtà, come segnale dell'impossibilità di sentire riconosciuto il proprio valore sociale all'interno del contesto relazionale di sviluppo. Una violenza sessuale non è solo il segnale di una difficoltà nel controllo degli impulsi, ma può avere il valore di un'iniziazione di gruppo alla sessualità. Un reato di spaccio può essere il modo in cui un adolescente cerca la propria indipendenza.

Come la valutazione non coincide con la diagnosi così l'intervento psicologico non coincide con la psicoterapia, intesa in senso più tradizionale, come intervento individuale effettuato attraverso colloqui regolari, in un setting relativamente separato dall'intervento istituzionale. L'intervento psicologico con i minori sottoposti a procedimenti penali, all'interno dei Servizi della giustizia minorile, sia nella fase di valutazione sia in quella di trattamento, va necessariamente condotto in collaborazione con gli altri operatori, assistenti sociali, educatori e agenti.

Nella fase iniziale di valutazione, nella consultazione con l'adolescente e la sua famiglia, lo scopo è che sia il paziente sia il suo contesto di sviluppo (famiglia e scuola in primo luogo) modifichino la

rappresentazione dei bisogni e delle capacità, in un modo che consenta di rappresentare in modo positivo le sue esigenze evolutive. La chiusura di questa fase di solito coincide con la stesura di una relazione per il giudice.

La consultazione porta quindi alla formulazione di un progetto, in cui l'intervento psicoterapeutico rivolto al minore e alla sua famiglia è integrato con quello socioeducativo: il progetto può essere una messa alla prova, un intervento di mediazione (Ceretti, 1999), un inserimento in comunità o in carcere. Per esempio, una risimbolizzazione è costituita dall'aiuto ad individuare e sostenere la positività di esigenze di separazione negate dal soggetto o dal suo contesto, oppure da interventi di rivalorizzazione narcisistica, che modificano il valore che l'adolescente attribuisce a se stesso o che il suo ambiente gli attribuisce. Una rappresentazione positiva della separazione o una rivalorizzazione narcisistica possono essere raggiunte parallelamente attraverso un lavoro sull'immagine di sé, un aiuto alla famiglia a vedere questi aspetti nel figlio o attraverso pratiche educative che siano volte ad ottenere lo stesso scopo o con un aiuto sociale all'inserimento lavorativo. Un intervento comportamentale, come ad esempio un inserimento lavorativo, acquista importanza non solo in quanto toglie un ragazzo dalla frequentazione delle situazioni a rischio o gli fornisce occasioni di guadagno che riducono la sua necessità di commettere furti, ecc., ma soprattutto in quanto modificano simbolicamente l'idea di sé dell'adolescente, facendolo sentire competente e fornendogli la speranza di un'evoluzione positiva verso lo status d'adulto (Kammerer, 2000).

Per questo è importante ogni intervento che cerca di dare senso al comportamento antisociale, non solo collocandolo nella relazione con il contesto, ma soprattutto interpretandolo in rapporto ai bisogni evolutivi, svelandone la fantasia di recupero maturativo implicita nel reato (Novelletto, 1986).

La risimbolizzazione è un cambiamento della rappresentazione affettiva del soggetto in relazione all'oggetto e in funzione di un compito. L'adolescenza è una fase del ciclo di vita in cui, da un punto di vista psicologico, è centrale l'attività di risimbolizzazione del Sé. Questa risimbolizzazione avviene nei riti di iniziazione in modo preriflessivo. Nel nostro contesto sociale, nell'adolescenza moderna, la costruzione del Sé avviene invece soprattutto attraverso un lavoro autoriflessivo, come si vede nei romanzi di formazione, dall'Ottocento in poi. Gli adolescenti antisociali hanno una particolare difficoltà a svolgere il cambiamento del Sé in modo riflessivo. Se i comportamenti antisociali in adolescenza segnalano questa difficoltà a costruire un ideale dell'Io (come sistema di valori e idea di sé orientata al futuro, il cui equivalente patologico è un Io ideale grandioso, centrato sul presente), il compito, nell'intervento psicosociale e nella relazione psicoterapeutica, è di aiutare l'adolescente a costruire un ideale, pensandosi come maschio adulto, che svolgendo una funzione di riequilibrio narcisistico, l'aiuti ad assumersi la responsabilità sociale del suo comportamento.

Questo orientamento colloca l'intervento psicologico con i minori sottoposti a procedimenti penali in una prospettiva di *psicoterapia evolutiva*, in cui il cambiamento è visto come sviluppo e non come cura, poiché l'obiettivo è soprattutto di favorire lo sviluppo dell'adolescente.

Questa prospettiva si differenzia da quella della psicoterapia ad orientamento evolutivo (Greenspan, 1997), che è soprattutto una concezione che sostiene la necessità di un adattamento della tecnica psicoterapeutica al livello evolutivo dell'Io del paziente (le sue capacità di comprensione ed elaborazione).

Si differenzia anche da prospettive psicoterapeutiche in cui la dimensione evolutiva consiste soprattutto nell'aumentare le competenze dell'adolescente, come quelle orientate a compensare un deficit di funzione riflessiva (Fonagy, Target, 1999; Bleiberg, 1999). In questi casi, l'accento è posto sulla competenza metacognitiva (la capacità di avere un'idea di sé e delle proprie reazioni e sentimenti come rappresentazione), come funzione centrale nell'elaborazione dell'impulsività aggressiva.

Nelle prospettive di psicoterapia cognitiva spesso è centrale un obiettivo di apprendimento: s'insegna soprattutto ai ragazzi ad osservare i propri comportamenti e a riconoscere le proprie sequenze di pensiero (Bush, 1995).

Anche se il raggiungimento di questi obiettivi appare altamente auspicabile, nell'intervento con i minori sottoposti a procedimenti penali non sempre è possibile porre una particolare enfasi sull'aumento delle loro capacità di comprensione e di autoriflessione, spesso difficili da attivare, soprattutto tenendo conto

dei tempi istituzionali di intervento. Occorre inoltre considerare che se una psicopatologia evolutiva può essere determinata da forti inadeguatezze ambientali o dall'impossibilità reale per l'adolescente di sviluppare una parte di sé, sarà solo un cambiamento del contesto che consentirà di rimettere in moto lo sviluppo di una parte del Sé. Questa considerazione comporta che si possa intervenire di volta in volta, sia sull'adolescente sia sui suoi contesti di sviluppo, con una grande flessibilità di setting e un forte relativismo tecnico (non eclettismo).

L'importanza dell'intervento sul contesto è sottolineata anche da altri orientamenti come quello multisistemico - MTS - (Henggeler *et al.*, 1998), che è ispirato alla logica dell'ecologia sociale e che utilizza soprattutto tecniche cognitivo-comportamentali. Un principio importante che sta a fondamento di questo modello è che sia la valutazione del comportamento antisociale sia l'intervento debbano essere condotti all'interno del contesto di sviluppo (scuola, casa, quartiere di residenza). Si tratta di interventi psicoterapeutici, condotti da operatori che svolgono in realtà una funzione di supporto educativo nei confronti della famiglia e della scuola oltre che del minore.

A differenza dal modello MTS, nella nostra prospettiva, comunque, il peso maggiore è dato al senso simbolico dell'intervento, più che di regolazione comportamentale, sia nella fase di consultazione sia in quella di intervento. Nella nostra prospettiva non si tratta, infatti, di favorire un recupero di funzioni o lo sviluppo di capacità, ma di tentare di produrre un migliore adattamento nel rapporto tra bisogni evolutivi e ambiente, che consenta una ripresa evolutiva.

E' noto che la psicoterapia dei problemi di comportamento, trasgressivi e aggressivi, è particolarmente difficile e che ottiene in genere scarsi risultati se confrontata con gli esiti del trattamento di adolescenti con problemi più internalizzati. Una recente indagine sugli esiti del trattamento psicoterapeutico psicodinamico in un centro per adolescenti indica per esempio che le percentuali di miglioramento per gli adolescenti con problemi di comportamento sono del 37,1%, con un peggioramento nell'11,9% e nessun cambiamento nel 51,0%, contro un miglioramento del 46,4%, un peggioramento del 2,6% e assenza di cambiamento nel 51,0% nel caso di problemi internalizzati (Baruch, Fearon, 2002).

I Servizi della Giustizia minorile per certi aspetti costituiscono un centro specialistico di trattamento dei problemi di comportamento, spesso ad un elevato livello di gravità. Per questo motivo possono costituire un importante laboratorio di sperimentazione di tecniche innovative di intervento, che possono essere utilmente estese al trattamento di minori con problemi di comportamento non necessariamente in carico al sistema penale. Questa prospettiva non implica necessariamente una visione psicopatologica del comportamento delinquenziale, ma è compatibile con una prospettiva di psicopatologia evolutiva e psicoterapia evolutiva. Un punto di vista che connette reati minorili e acquisizione di identità di ruolo sessuale nell'adolescenza è compatibile con la differenza tra maschi e femmine nella devianza, con l'andamento del comportamento antisociale in relazione all'età, e con l'importanza del passaggio tra scuola e lavoro come fattore di rischio e protezione. Non è tanto la maturazione dell'Io o di funzioni cognitive e riflessive che spiega il cambiamento, quanto il cambiamento dell'idea di Sé, che spesso è naturalmente riconoscibile con l'inserimento sociale o l'avvio di una relazione di coppia. Questa prospettiva, pur appartenendo ad una visione psicodinamica dello sviluppo adolescenziale, inteso come cambiamento di ruolo affettivo e sociale, consente di recuperare anche concetti importanti in una prospettiva psicosociale, come per esempio quello di reputazione sociale, che sottolinea l'importanza attribuita al cambiamento dell'idea di Sé e del proprio valore sociale durante l'adolescenza come base per l'interpretazione del comportamento deviante (Emler, Reicher, 1995).

Bibliografia

- Bacchini D., Valerio P. (a cura di) (2001) *Giovani a rischio. Interventi possibili in realtà impossibili*. F. Angeli: Milano.
- Barbagli M., Gatti U (2002), *La criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino.
- Baruch G., Fearon P. (2002) The evaluation of mental health outcome at a community-based psychodynamic psychotherapy service for young people: A 12-month follow-up based on self-report data. *Psychology and Psychotherapy: Theory, research and practice*, 75, 261-278.
- Bleiberg E. (2001) *Treating personality disorders in children and adolescents. A relational approach*. The Guilford Press: New York.
- Bush J. (1995) Teaching self-risk management to violent offenders, in McGuire J. (ed.) (1995) *What works: reducing reoffending. Guidelines from research and practice*. John Wiley and Sons. Chichester.
- Ceretti A. (1999) Mediazione penale e Giustizia, in AAVV., *La mediazione penale in ambito minorile applicazioni e prospettive. Atti del Seminario di studi a cura dell'Ufficio Centrale Giustizia Minorile*. Franco Angeli, Milano.
- De Leo G. (1998) *Psicologia della responsabilità*. Laterza, Bari.
- Dodge K.A., Lochmann J.E., Laird R.D. (2001) La distinzione tra credenze che legittimano l'aggressività e l'elaborazione deviante dei segnali sociali, in Bacchini D., Valerio P. (a cura di) *Giovani a rischio. Interventi possibili in realtà impossibili*. F. Angeli: Milano.
- Emler N., Reicher S. (1995) *Adolescenti e devianza*. Il Mulino, Bologna, 2000.
- Fonagy P., Target M. (2001) *Attaccamento e funzione riflessiva*. Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Forth A.E., Mailloux D.L. (2000) Psychopathy in youth: what do we know?, in Gacono C.B. (ed.) (2000) *The clinical and forensic assessment of psychopathy*. Lawrence Erlbaum Associates, NJ. Hillsdale.
- Gasparini M., (1998) Il trattamento dell'adolescente deviante nell'esperienza milanese, *Minori e Giustizia*, 2.
- Greenspan S.I. (1997) *Psicoterapia e sviluppo psicologico*. Il Mulino: Bologna, 1999
- Hare R., Hart S., Harpur T. (1991) Psychopathy and the DSM-IV criteria for antisocial personality disorder. *Journal of Abnormal Psychology*, 100, pp. 520-508.
- Hare R.D. (1993) *Without conscience*. The Guilford Press, New York.
- Henggeler S.W., Schenwald S.K., Borduin C. M., Rowland M.D., Cunningham P.B. (1998) *Multisystemic treatment of antisocial behavior in children and adolescents*. The Guilford Press: New York.
- Kammarer P. (2000) *Adolescents dans la violence*. Gallimard: Paris.
- Kernberg O. (1999) Psicodinamica e gestione psicoterapeutica dei transfert paranoide, psicopatico e narcisistico. *Adolescenza*, 10.
- Kernberg O.F., Clarkin J.F. (1992) La valutazione della terapia dei disturbi di personalità, *Psicoterapia e scienze umane*, 3, 1994, pp. 41-62.
- Lahey B.B., Moffitt T.E., Caspi A. (2003) (eds) *Causes of conduct disorders and juvenile delinquency*. New York: The Guilford press.
- Lahey, Waldman, (2003) A developmental propensity model of the origins of conduct problems during childhood and adolescence, in Lahey B.B., Moffitt T.E., Caspi A. (2003), *cit.*
- Lipsey M.W. (1995) What do we learn from 400 research studies on the effectiveness of treatment with juvenile delinquents, in McGuire J. (ed.) (1995) *What works: reducing reoffending. Guidelines from research and practice*. John Wiley and Sons. Chichester.
- Loeber R., Farrington D.P., Stouthamer- Loeber M., Van Kammen W.B. (1998) *Antisocial Behavior and mental health problems. Explanatory factors in childhood and adolescence*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Maggiolini A. (2002) *Adolescenti delinquenti. L'intervento psicologico nei Servizi della Giustizia minorile*. Milano: Franco Angeli.
- Maggiolini A., Riva E. (1998) *Adolescenti trasgressivi. Il significato delle azioni devianti e le risposte degli adulti*, F. Angeli, Milano.
- Mahron R. et al. (1980) *Delinquenza minorile*, Borla, Roma.
- Martinson R. (1974) What works? Questions and answers about prison reform. *The public interest*, 10, 22-54.

- Masters R.E. (1994) *Counseling criminal justice offenders*, Sage, London.
- McGuire J. (ed.) (1995) *What works: reducing reoffending. Guidelines from research and practice*. John Wiley and Sons. Chichester.
- Moffitt A. (2003), Life-course persistent and adolescent-limited antisocial behavior: a 10-year research review and a research agenda, in Lahey B.B., Moffitt T.E., Caspi A. (2003) *cit*.
- Novelletto A. (1986) *Psichiatria psicoanalitica dell'adolescenza*, Borla, Roma.
- Novelletto A., Biondo D., Monniello G. (2000) *L'adolescente violento. Riconoscere e prevenire l'evoluzione criminale*. F. Angeli, Milano.
- Rutter M., Giller H., Hagell A. (1998) *Antisocial behavior by young people*. Cambridge University Press.
- Skodol A.E. (1998) *Psicopatologia e crimini violenti*. Torino: Centro scientifico editore.
- Snyder J., Reid J., Patterson G., (2003) A social learning model of child and adolescent antisocial behavior, in Lahey B.B., Moffitt T.E., Caspi A. (2003) *cit*.
- Trepanier J. (1995) I minori autori di reati e le loro famiglie, *Esperienze di giustizia minorile*, 3-4.
- Wikstrom P.H., Sampson R.J. (2003) Social mechanisms of community influences on crime and pathways in criminality, in Lahey B.B., Moffitt T.E., Caspi A. (2003) *cit*.
- Williams B. (1996) *Counselling in criminal justice*, Open University Press.
- Zamperini A. (1998) *Psicologia sociale della responsabilità*. Utet, Torino

Daniela Gregori

LA DEVIANZA MINORILE

TRA SANZIONE E RECUPERO:

QUALI STRUMENTI DI INTERVENTO?

Quali strumenti di intervento? Questo è l'interrogativo che sempre più frequentemente ci poniamo di fronte ad una realtà come quella dell'adolescenza e della devianza minorile che, rispetto al passato, percepiamo ancora più sfuggente; ciò è dovuto non solo al fatto che continuiamo ad usare chiavi interpretative *classiche* e, forse, non più adeguate ma soprattutto perché gli adolescenti abitano un sistema sociale frammentato, caratterizzato dalla caduta dei "grandi sistemi narrativi"⁶, dalla perdita del senso di appartenenza, dalla crisi di identità (che tocca tutti noi in misura e peso diversi) e dalla contestuale necessità di assumere molteplici identità, da rapporti che Z. Baumann definisce "liquidi"⁷. Si tratta di un contesto sociale dove il soggetto viene considerato in qualità del suo essere consumatore e ciò influenza inevitabilmente anche le relazioni sociali ed i rapporti interpersonali (l'attenzione è rivolta al possedere sempre più oggetti, al successo, all'autoaffermazione personale più che alla dimensione della relazione con l'altro).

Si assiste inoltre alla trasformazione di diversi paradigmi ed in particolare, per ciò che a noi qui interessa, dei concetti di legalità/illegalità, regola/trasgressione, che oggi assumono un carattere più sfumato. Sembra che i confini – un tempo netti e precisi – siano ora molto più labili e più facilmente oltrepassabili (ciò lo possiamo constatare nella quotidianità e nei molteplici aspetti del vivere sociale).

Per dirla in modo provocatorio, se, cioè, 'le regole non sono più le regole' (pensiamo ad es. all'abusivismo edilizio, al deturpamento dell'ambiente, ecc.), la trasgressione diventa parte del nostro vivere sociale, diventa cultura ed etica.

Noi, Servizi della Giustizia Minorile, siamo un osservatorio particolare, una sorta di sismografo che registra i mutamenti delle forme di devianza e del malessere che ne è connesso, troviamo riscontro di tutto ciò nel lavoro con i ragazzi e la difficoltà maggiore infatti consiste nell'aiutarli a comprendere proprio la dimensione etica, più che quella giudiziaria, dell'atto compiuto, la risonanza che tale atto ha nell'altro e nella collettività (pensiamo ad es. allo spaccio di sostanze stupefacenti spesso non percepito per la sua valenza etica dai ragazzi).

⁶ Sennet R. (1999), *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo*, Feltrinelli, Milano;

⁷ Bauman Z. (2004), *Amore liquido*, Edizioni Laterza, Roma-Bari;

Sofferamoci ancora sul concetto "classico" dell'adolescente come soggetto sfuggente, difficilmente prendibile; questo concetto è valido ancora di più oggi, in quanto ci troviamo a lavorare in un contesto di diffusa vulnerabilità sociale. Noi, Servizi della Giustizia Minorile, osserviamo che oggi il fenomeno della delinquenza minorile non tocca più solo strati di popolazione particolarmente svantaggiata o socialmente deprivata, ma è un fenomeno trasversale che riguarda i diversi contesti socio-culturali. Sempre più frequentemente accedono ai servizi famiglie cosiddette normali. Ci si confronta sempre più con una **normalità sofferente** e nel lavoro con i ragazzi e le famiglie, quando si cercano di esplorare le loro storie, accade che non emergano elementi significativi da poter collegare, in una sorta di rassicurante linearità razionale, al problema che il comportamento trasgressivo del ragazzo pone. Alcuni studiosi imputano la responsabilità alla famiglia in quanto disimpegnata nella cura e nell'educazione del figlio. Devo dire che non mi trovo d'accordo con questa valutazione; è vero che esistono famiglie disimpegnate e, viceversa, famiglie avvolgenti, ma le famiglie sono per lo più confuse, disorientate, non riescono a far fronte a questo figlio che cresce troppo in fretta e scoprono di non essere più l'unica né la prima agenzia di socializzazione del figlio. Le famiglie non hanno più il monopolio dell'educazione dei figli e devono negoziare tale educazione con le altre agenzie di socializzazione e con un contesto sociale ove la dimensione valoriale della relazionalità non è prioritaria; ciò di per sé non sarebbe negativo, ma richiede di dover rivedere i modelli ed i sistemi educativi consolidati e trovarne degli altri, cosa non semplice né immediata (per inciso, quando parliamo di famiglia dovremmo anche chiederci di quale famiglia parliamo, visto che ci troviamo oggi di fronte ad un'ampia gamma e molteplicità di tipologie di famiglie quale ad es. quella che io definisco *larga* perché composta da due partner, i loro figli e quelli delle precedenti unioni).

La scarsa visibilità sociale del disagio fa sì che questo, quando viene alla luce, si esprima con gesti molti forti e l'agito penale ne rappresenta un'espressione ma non l'unica (si pensi ad esempio alle altre forme di sofferenza quali i disturbi della condotta alimentare, il tentativo di suicidio, ecc.).

Alla problematica della devianza vi sono state nel tempo risposte diverse:

- il modello correzionale: il minore travolto andava corretto, ri-formato ed a tal fine veniva ristretto in istituti appositi che avevano il compito di correggere, raddrizzare il carattere del travolto e l'esito, il successo dell'intervento, dipendeva dalla volontà di redimersi del soggetto; non era prevista una durata dell'internamento che si poteva concludere anche con l'allora maggiore età del giovane (21 anni);
- il modello funzionale riparativo: il minore irregolare di condotta e di carattere andava osservato e valutato (vengono istituiti i gabinetti medico-psico-pedagogici di osservazione della personalità) e successivamente, in relazione alla diagnosi, andava messo in atto un trattamento di recupero e di reinserimento; il concetto di colpa decade, l'attenzione si sposta sul contesto sociale considerato come possibile luogo di rischio di devianza; l'obiettivo dell'intervento è quello di restituire alla società un soggetto adattato; sorgono le prime sperimentazioni di comunità, i cosiddetti focolari (nella Regione Friuli Venezia Giulia ne vengono istituiti due, uno a Pordenone ed uno a Udine, che vogliono proporre l'esperienza di quella che oggi chiameremmo casa famiglia); è un momento molto forte di spinta, per l'epoca, innovativa.
- il modello basato sulla teoria dello stigma della quale uno dei più significativi esponenti è stato Erving Goffman: attraverso il processo sociale di etichettamento si dà visibilità all'altro che diventa riconoscibile non come persona nella sua molteplicità ed articolazione, ma come soggetto identificato per quel determinato comportamento (il delinquente, il matto) che diventa prerogativa di tutta la sua persona; tale teoria apre squarci di comprensione ed offre una nuova lettura della devianza, viene messo in luce il ruolo stigmatizzante del contesto sociale ed in particolare delle istituzioni totali; prende spazio l'intervento nel territorio considerato come il luogo in cui devono ricondursi le contraddizioni sociali che il comportamento deviante segnala.

Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto un'ulteriore evoluzione nell'approccio alla devianza ed al penale minorile: oggi si considera il territorio non solo come luogo dell'espressione dei problemi ma

soprattutto come luogo della loro ricomposizione, come insieme di reticoli con competenze utili a far fronte alle problematiche sociali, quest'ultime non più ricondotte al singolo o alla società ma intese come disequilibrio della rete sociale dell'individuo che va sostenuta nelle sue competenze risolutive.

I diversi approcci, che nel tempo si sono affermati e che oggi ritroviamo, hanno coinvolto i diversi settori della sofferenza sociale; infatti interventi analoghi come ad esempio quello correzionale venivano messi in atto per altre tipologie di asocialità (vagabondi, pazzi, ragazze madri, ecc.).

I modelli di intervento sono strettamente connessi alle politiche di welfare ma soprattutto all'idea che il contesto sociale si dà della devianza e della sanzione, cioè a come il contesto sociale considera la regola, la norma (quale significato dà ad essa) trasgressione (illecito).

E qui dobbiamo affrontare un altro tema, il bipolarismo dei concetti *sanzione/recupero*: tali concetti sembrano escludersi a vicenda, essere antitetici, non compenetrabili, in quanto la sanzione presuppone la violazione di norme regolative della società e ne costituisce la punizione, mentre il recupero richiama aspetti più materni, di comprensione, di accoglienza. I due codici, quello paterno e quello materno, appaiono oggi di fatto indifferenziati, spalmati all'interno di una diffusa confusività che non permette di capire *a chi spetta che cosa*, dove cioè i ruoli sono ormai sfumati ed intrecciati.

Il codice penale minorile ha cercato di coniugare queste due polarità, questi due codici differenti proponendosi come un modello innovativo e di fatto, rispetto al panorama europeo, lo è. Ne sono scaturite interpretazioni diverse, esperienze innovative ed altre che ripercorrevano schemi antichi.

E' però necessario dare nuovo significato ai concetti di sanzione/recupero; forse lo si può fare partendo dal presupposto che tutti i nostri comportamenti per essere riconosciuti devono avere un feedback da parte degli altri; noi costruiamo il nostro essere nel mondo anche in relazione a come gli altri ci vedono, a come gli altri ci rispondono, e ciò vale ancora di più per gli adolescenti. Al comportamento deviante vanno dati un segnale ed una risposta che devono essere tempestivi e coerenti, perché il ragazzo altrimenti non capisce il senso della punizione e recepisce un doppio messaggio, di disconferma ma anche di onnipotenza, entrambi molto pericolosi per la sua formazione identitaria e che possono provocare agiti auto od etero aggressivi. E' importante quindi che la risposta venga data in tempi e modi che siano aderenti all'adolescente e per lui comprensibili.

Anche per quanto riguarda l'aspetto rieducativo si debbono rivedere alcuni presupposti. Innanzitutto il termine stesso: ri-educazione dà l'idea del dover iniziare un lavoro daccapo, come se tutto quello che è stato fatto fino a quel momento fosse sbagliato; anche il termine inclusione sociale suscita l'immagine del tirare dentro uno che sta fuori, in un altro posto, diverso dal nostro. L'espressione recupero richiama alla mente la metafora del naufrago dove c'è un salvatore ed un salvato, appare come un salvataggio di qualcuno che sta andando alla deriva e che non ha più le forze per aiutarsi, ma richiama anche la metafora del recupero dei rifiuti: il riciclaggio dei rifiuti, oggetti ormai inutili, dismessi (ad es. la plastica), per farne qualcosa di nuovo e di utile, mentre il rifiuto di per sé è qualcosa di inutile e di ingombrante, che dà peso e fastidio.

A fronte di tutto ciò ritengo importante che noi operatori continuiamo a pensare a cosa possiamo concretamente offrire ai ragazzi ed a cogliere creativamente nuovi stimoli da sperimentare. Ritorna allora l'interrogativo: *quali strumenti d'intervento?* Noi operatori cerchiamo di riproporre strumenti collaudati o di *inventare* nuove risposte da collaudare; gli interventi sono i più diversi: dalle borse formazione lavoro agli inserimenti in attività socializzanti, dal supporto educativo individuale a quello di strada passando per quello domiciliare. Si sperimentano strade nuove come ad es. la peer education, le comunità si modificano, si articolano per tipologia ed approccio di intervento in strutture più aperte o, viceversa, più rigide; il tutto nella ricerca di moltiplicare le risposte alle problematiche che il disagio adolescenziale pone.

Detto ciò, è vero che l'investimento nel settore adolescenziale è già insufficiente e temo che con i limiti di spesa e delle risorse del welfare questo diverrà il settore ancora più colpito, anche perché rispetto alla

devianza persiste un atteggiamento di tipo morale che non distingue il fatto (che va recriminato) dalla persona, che va aiutata, anche perché quel soggetto è cittadino della comunità al pari degli altri.

Accade inoltre che le nostre proposte, spesso anche faticosamente elaborate, non suscitino l'interesse dei ragazzi, i quali richiamano l'attenzione sul loro desiderio di *fare esperienze stupefacenti* per uscire da una vita ritenuta incolore e da un futuro privo di prospettive.

Nel film "Fame Chimica" (curato dai registi Antonio Boccola e Paolo Vari) viene intervistato un gruppo di ragazzi ventenni di un quartiere cosiddetto a rischio di Milano; uno dei temi dell'intervista è il futuro, ed è interessante ascoltare ciò che questi ragazzi dicono: il futuro, il diventare grandi viene considerato come una cosa che toglie i sogni, come omologazione, conformità di vita. Avere un lavoro, mettere su casa, costituire una famiglia vengono percepiti come cose pre-ordinate, che accadranno in modo ineluttabile e che è meglio cercare di procrastinare. Il passaggio verso l'essere adulto non viene visto come qualcosa di appetibile, perché si tratta di una *storia* di cui si conosce già la fine, che non apre prospettive. L'essere adulto non viene percepito come conquista di autonomia ed indipendenza bensì come carico ed onere e le relazioni affettive come beni a breve scadenza, facilmente deperibili. Per questo il desiderio di esperienze stupefacenti è annidato nei ragazzi, è il desiderio di fare delle esperienze che permettano di coprire il bisogno di relazione, sostenere l'ansia per il futuro e dare colore al presente.

A fronte di tutto ciò lo strumento fondamentale che noi possiamo giocare è quello della costruzione di una relazione con il ragazzo che consenta di esplorare i suoi mondi, le sue fantasie, le sue potenzialità ma anche i suoi fantasmi, le sue paure.

E' perciò importante uscire dalla mera ottica del recupero, del reinserimento per guardare invece a quello che il ragazzo porta, al suo bagaglio, che può essere molto povero oppure molto ricco, per - assieme a lui - iniziare un percorso che gli consenta di mettere assieme in modo coerente i pezzi della sua storia e di prefigurare il futuro che desidera costruirsi

Ciò comporta offrire ai ragazzi uno spazio di ascolto che colga ed accolga, che non si fermi nella ricerca di possibili traumi o perdite non rielaborate, di relazioni non fluide se non addirittura bloccate, ecc., ma che raccolga la narrazione della propria biografia da parte del ragazzo, che gli lasci spazio alla parola ed al silenzio. Sì, anche al silenzio, perché in un contesto come quello attuale permeato dal rumore, in cui il silenzio è abolito, offrire uno spazio di silenzio accogliente, sostenuto, partecipato, qualificato può consentire di mettere in moto meccanismi interni bloccati, aiutare a collegare pezzi di ingranaggi sparpagliati. Tutto ciò comporta un tempo dedicato da parte degli operatori che richiede risorse di personale, materiali, energie ed alta competenza da parte di chi agisce. Appare di fondamentale importanza costruire una relazione di "fiducia conquistata"⁸ al fine di dare ai ragazzi lo spazio di parlare con il loro linguaggio, con le loro modalità e con i loro codici; non uno spazio che destrutturi e disaggreghi (come tante volte sperimentato) ma uno spazio per l'esprimersi, per il sentire, per dare voce ai sentimenti, ai vissuti, alle illusioni ed alle paure. In un contesto sociale dove ormai vige una logica di "etica delle opportunità"⁹ è importante offrire loro l'inconsueta opportunità dell'ascolto e del lavorare assieme per la "rifondazione dei legami"¹⁰ (familiari, sociali), dei legami intesi "come forma di vita"¹¹; così possiamo aiutarli a comprendersi (nel senso etimologico del termine, comprendere= prendere dentro, far proprio) e così ci possono aiutare a comprenderli in un rapporto duale in cui si possa pensare al futuro con desiderio.

Per quanto riguarda lo specifico penale, lo strumento di intervento che appare essere quello che più degli altri cerca di coniugare aspetti sanzionatori ed aspetti educativi, e dove l'intervento dei Servizi della Giustizia Minorile appare più qualificato, è la sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 DPR 448/88)¹². Si tratta di un istituto giuridico particolare, unico nel panorama europeo, che ha forti

⁸ Ferrario F., 1996, *Le dimensioni dell'intervento sociale*, Nuova Italia Scientifica, Roma;

⁹ Secondulfo D., "La comunità tra posmodernità e globalizzazione", in Lazzari F. e Merler A. (2003), *la sociologia delle solidarietà*, Franco Angeli, Milano, pag. 71;

¹⁰ Benasayag M. e Schmit G., 2004, *L'epoca delle passioni tristi*, Feltrinelli, Milano, pag. 98;

¹¹ Benasayag M. e Schmit G., op. cit., pag. 98;

¹² L'U.S.S.M. di Trieste alla data del 27.11. 2004 ha in carico 30 situazioni di ragazzi sottoposti alla messa alla prova.

potenzialità ma che è anche connotato da zone d'ombra, da ambiguità. E' interessante come l'art. 28 del DPR 448/88 apra lo spazio dell'intervento educativo nell'ambito di una sanzione penale che però non viene applicata. L'azione dell'educare, del *trarre, condurre fuori*, assume una valenza particolare in questo contesto; simbolicamente rappresenta lo sforzo del *condurre fuori* dall'esperienza penale il minore. Si tratta di un impegno in primo luogo del minore, ma anche dei servizi coinvolti nel progetto educativo costruito con lui. Rappresenta un'opportunità importante per il ragazzo (il minore che ottiene una valutazione positiva del periodo di prova vede estinto il suo reato), ma anche una sfida in quanto si tratta di agire in un contesto un po' paradossale dove la sanzione si trasforma in educazione e l'educazione ha il sapore della sanzione. Si tratta di una sfida perché questo *condurre fuori* segue un percorso articolato in obiettivi, tempi, azioni, percorso che tuttavia non può seguire una logica programmatoria in quanto si tratta di un processo che non è estraneo al contesto sociale in cui si attualizza. Pertanto nell'applicazione, nella gestione e nella valutazione dei percorsi di messa alla prova, se si vuole che tale misura inneschi anche solo una piccola scintilla che metta in moto il processo di cambiamento, di maturazione, di sviluppo, di responsabilizzazione è necessario contestualizzarla alla persona, perché altrimenti si rischia che essa perda di significato e sia semplicemente una misura penale con prescrizioni da adempiere; e ciò snaturerebbe le finalità di questo istituto giuridico, che ha l'obiettivo di offrire al ragazzo un'opportunità di crescita ed una risoluzione positiva della sua vicenda penale.

Nei progetti di messa alla prova non si può non considerare l'immagine che i ragazzi hanno del loro presente (spesso percepito come informe ed uniforme) e del loro futuro (spesso temuto per la sua nebulosità o per il suo essere scontato).

L'inquietudine è spesso il tema dominante che emerge nei racconti dei ragazzi e forse i loro agiti penali possono essere compresi (anche se non giustificati) come ricerca di dominio sull'inquietudine e tentativo di vomitare la propria aggressività interiore.

La messa alla prova è uno strumento importante, rappresenta un'opportunità per avviare un percorso di cambiamento e di responsabilizzazione.

All'interno di questo percorso la giustizia riparativa, intesa come giustizia orizzontale e non verticale, che si affianca e non si sostituisce a quella tradizionale, assume un significato prezioso perché sia le attività riconciliative dirette con la parte lesa che quelle riparative possono, se supportate e graduate in relazione alle effettive capacità rielaborative del minore, avviare un processo di differenziazione dell'altro da sé, di riconoscimento delle conseguenze dell'agito penale nella sua dimensione valoriale. Va tuttavia applicata non in modo retributivo ma come un percorso avviato nel rispetto e nella valorizzazione della persona vittima del reato e come opportunità di rielaborazione dell'accaduto per il minore autore di reato.

Concludendo, la messa alla prova è uno strumento importante (che può essere rivolto a ragazzi più strutturati o meno strutturati nell'ambito penale), forse l'unico nell'ambito penale minorile che veramente cerca di connettere area della sanzione con area educativa, uno strumento flessibile dall'applicazione agile e per questo diverso da altre misure penali, che mette in moto processi di crescita, di rivisitazione che di per sé non procedono in modo lineare né progressivo ma sono connotati da spinte in avanti e ritorni indietro. Si tratta di fare un percorso assieme al ragazzo per aiutarlo a tessere la tela del suo futuro e la tessitura, si sa, comporta un movimento continuo ed alternato, in avanti.....e all'indietro.

Bibliografia

- Bauman Zygmunt., 2004, *Modernità liquida*, Editori Laterza, Roma-Bari;
- Bauman. Zygmunt, 2004, *Amore liquido*, Editori Laterza, Roma-Bari;
- Benasayag Miguel. e Schmit Gérard, 2004, *L'epoca delle passioni tristi*, Feltrinelli, Milano;
- Donati Pierpaolo. e Folgheraiter Fabio (a cura di), 1999, *Gli operatori sociali nel welfare mix*, Edizioni Erikson, Trento;
- EISS – Ente Italiano di Servizio Sociale, 2003, *2 Rapporto sulla situazione del Servizio Sociale*, EISS, Roma;
- Ferrario Franca, 1996, *Le dimensioni dell'intervento sociale*, Nuova Italia Scientifica, Roma;
- Folgheraiter Fabio, 1998, *Teoria e metodologia del servizio sociale – La prospettiva di rete*, Franco Angeli Editore, Milano;
- Gui Luigi, 1999, *Il Servizio Sociale tra teoria e pratica. Il tirocinio luogo di interazione*, Edizioni Lint, Trieste;
- Guolo Renzo, 2003, *La società mondiale*, Guerini e Associati, Milano;
- Lanza Enrico, 2003, *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne*, Edizioni Giuffrè, Milano;
- Lazzari Francesco e Merler Alberto (a cura di), 2003, *La sociologia delle solidarietà*, Franco Angeli Editore, Milano;
- Le Breton David, 1995, *Passione del rischio*, Edizioni Gruppo Abele, Torino;
- Pietropoli Charmet Gustavo (a cura di), 1997, *L'adolescente nella società senza padri*, Edizioni Unicopli, Milano;
- Pietropoli Charmet Gustavo, 2000, *I nuovi adolescenti*, Raffaello Cortina Editore, Milano;
- Sennet Richard, 1999, *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo*, Feltrinelli, Milano;